




Procura della Repubblica Vibo Valentia  
PERVENUTO / DEPOSITATO

03 MAG. 2021

Al Direttore Amministrativo  
Dott.ssa M. Felicetta CRUPI

*Procura della Repubblica*  
*presso il Tribunale di Vibo Valentia*

*Documento programmatico - organizzativo*



**Triennio 2020-2022**

*pag. 1 di 97*



## DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE

### Triennio 2020-2022

*A Procuratore della Repubblica*  
**Camillo Falvo**

#### Considerazioni preliminari.

Va premesso che, secondo la vigente normativa primaria individuabile nell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, "*il Procuratore della Repubblica determina:*

- a) *i criteri di organizzazione dell'ufficio;*
- b) *i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;*
- c) *le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica*".

Tale prerogativa, che si appalesa di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica, costituisce adempimento obbligato e condizione necessaria per il corretto funzionamento della struttura giudiziaria, con conseguente trasmissione del documento in questione al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 1 comma 7 D. Lgs. n. 106/06).

E' necessario osservare che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, con risoluzione adottata in via d'urgenza e trasfusa nella delibera del 5 luglio 2006, aveva ribadito di poter comunque procedere, nell'esercizio del proprio insostituibile ruolo di orientamento nelle materie direttamente incidenti sull'indipendenza del magistrato, ad un'articolata analisi dei provvedimenti organizzativi adottati dai Procuratori della Repubblica, in attuazione del potere ai medesimi riconosciuto dal già richiamato D.lgs. n. 106 del 20 febbraio 2006 individuando, con successiva risoluzione del 12 luglio 2007, alcune *linee guida* come strumento utile ad orientare i Procuratori medesimi nello svolgimento delle prerogative organizzative che la legge attribuisce loro, al precipuo fine



sia di “*garantire l'autonomia e l'indipendenza dei sostituti sia (di) stimolare una nuova cultura della dirigenza che operi verso una gestione trasparente ed efficiente dell'ufficio, capace – all'interno di un corretto rapporto tra potere e responsabilità – di coniugare la cultura delle garanzie a quella dei risultati, sempre comunque nell'ambito proprio del circuito dell'autogoverno*”.

Materia riordinata con **delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020)**, che ha apportato modifiche alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (P. n. 20458 del 17/11/2017, conseguente alla Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018).

La profonda rivisitazione normativa dell'organizzazione degli uffici di Procura, incentrata sull'abrogazione della disposizione dell'art. 7, comma 3, ter O.G., in sostanza, ha comportato una trasformazione del ruolo del C.S.M. nel procedimento di definizione degli assetti organizzativi degli uffici requirenti, facendo residuare i necessari spazi di intervento, recuperati grazie alle successive risoluzioni, per la regolamentazione di tutti quegli istituti che mantengono un profilo di disciplina comune tra gli uffici giudicanti e quelli requirenti.

In coerenza con i cennati principi, il ruolo del Procuratore della Repubblica deve essere **ispirato ad obiettivi di trasparenza nell'attività di direzione dell'ufficio**, di elaborazione e realizzazione di modelli organizzativi capaci di promuovere la crescita professionale dei magistrati addetti all'ufficio medesimo, di collaborazione e coordinamento, nel rispetto del principio di cui alla circolare citata della “*necessaria predeterminazione ed oggettiva indicazione dei criteri di assegnazione degli affari anche all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, ivi compresi quelli relativi alle categorie di affari che il Procuratore della Repubblica intende riservare ab initio e in via generale a se stesso, fermo rimanendo l'obbligo di motivazione per le ipotesi di assegnazione a sé stesso di singoli affari che egli intenda operare al di fuori dei criteri ordinari di assegnazione*”.

Nella gestione del carico di lavoro, in linea con quanto statuito dall'art. 2-bis, comma 2, della legge 24 luglio 2008 n. 125 (sostitutivo dell'art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), è necessaria una regolamentazione dettagliata delle priorità da assicurare ad alcuni procedimenti nella fissazione dei ruoli di udienza e nella loro trattazione dibattimentale.

Al fine di garantire un equo bilanciamento dei principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale, della ragionevole durata dei processi e del buon andamento della



pubblica amministrazione, è necessario individuare **criteri oggettivi e predeterminati di priorità** per la trattazione dei procedimenti, nel rispetto, attraverso un'approfondita analisi delle linee evolutive, della concreta gravità, offensività e diffusività di determinate tipologie delittuose in un determinato contesto storico e territoriale.

Tutto ciò, fermo restando che i suddetti criteri di priorità non debbono ritenersi vincolanti in modo assoluto, ma tali da lasciare un ampio e significativo margine alle scelte responsabili dei singoli magistrati.

In base alla normativa consiliare vigente, inoltre, l'ufficio requirente deve essere improntato, nei limiti del possibile, al criterio di specializzazione e a soluzioni organizzative dirette a realizzare una *rotazione periodica* dei Sostituti procuratori inseriti in gruppi specialistici, al fine di garantire ad ogni magistrato la possibilità di cimentarsi, nel corso della propria esperienza professionale, in una pluralità di settori che richiedano conoscenze e tecniche di indagini particolari.

Il riferimento è al nuovo art. 19 del D.lgs n. 106 del 20 febbraio 2006, introdotto dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 111, il quale limita la permanenza dei magistrati del pubblico ministero all'interno dei gruppi di lavoro ad un periodo massimo compreso tra i cinque e i dieci anni, che il Consiglio ha già, con regolamento del 13 marzo 2008, individuato nel decennio.

Il fine ultimo perseguito dal programma organizzativo appare, in generale, quello di garantire la migliore efficacia nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ufficio e va realizzato attraverso una accelerazione - obiettivo primario - nella trattazione dei procedimenti che, se da un lato deve contribuire alla attuazione del principio costituzionale di "ragionevole durata" del processo, non deve risolversi in un approccio meramente burocratico e statistico alla delicata materia della affermazione del principio di legalità, cui ogni Procura della Repubblica è chiamata a contribuire, unitamente ad altri soggetti istituzionali, in un territorio caratterizzato da fenomeni di illegalità.

L'organizzazione dell'Ufficio, pertanto, deve presupporre, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale:

a) l'individuazione di priorità di intervento - anche mediante specifici criteri meglio individuati nell'odierno programma - attraverso il criterio della specializzazione, ovviamente da adeguarsi alle risorse umane di cui la Procura dispone e si prevede possa disporre in futuro, nonché attraverso il potenziamento dell'intervento in settori ben



determinati, come ad esempio quello dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, economici o che aggrediscono le c.d. “fasce deboli”, nonché quello della prevenzione personale e patrimoniale (settore divenuto ormai centrale a seguito delle rilevanti modifiche apportate alla materia, in ultimo, con il c.d. Codice antimafia approvato con D. L.vo 159/2011 e successivi interventi normativi);

b) il miglioramento della qualità dell'azione investigativa del singolo magistrato, che deve essere messo in condizione di poter operare celermente, in un ambito di regole definite con precisione, con un carico di lavoro perequato a quello dei colleghi e concretamente esigibile, e soprattutto con riferimenti sicuri nella dirigenza dell'ufficio.

Tutto ciò con la collaborazione dei magistrati dell'Ufficio che, per esser reale, richiede la individuazione di meccanismi che consentano alla dirigenza una reale consapevolezza delle attività svolte, anche in funzione dell'esercizio, da parte del Procuratore della Repubblica, dei suoi poteri di indirizzo e di vigilanza.

Va da ultimo precisato che, nell'organizzazione dell'Ufficio, ci si intende attenere pienamente ai criteri di cui alle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, che, nel rammentare l'inapplicabilità della procedura tabellare agli uffici di Procura, hanno, però, ribadito la valutabilità dei provvedimenti organizzativi dei Procuratori della Repubblica alla luce dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, previsti dall'art. 97 della Costituzione, e di quelli di autonomia e indipendenza che l'art. 101, comma 2, della Costituzione assicura a tutti gli appartenenti all'Ordine giudiziario (valori reiteratamente ribaditi nelle deliberare consiliari).

In conclusione l'azione complessiva dell'Ufficio, rispetto alla quale una buona organizzazione è strumento essenziale, è protesa - in via prioritaria - ad assicurare gli obiettivi che il C.S.M., nell'esercizio del suo potere di indirizzo, ha individuato nei termini seguenti:

- Ragionevole durata del processo;
- Corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo;
- Efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.



## **Il Circondario di Vibo Valentia, la densità criminale e la situazione della Procura della Repubblica.**

Il progetto organizzativo, evidentemente, non può prescindere, oltre che dalla disamina e della corretta valutazione dei dati statistici, del territorio e delle dinamiche illecito-criminali del Circondario in cui l'Ufficio è chiamato ad operare.

Sotto questo profilo occorre considerare che il circondario di Vibo Valentia - com'è noto - è afflitto da una elevatissima densità criminale, tra le più alte in assoluto su tutto il territorio nazionale, con numerosissime cosche di *'ndrangheta* che opprimono l'intero comprensorio, con diramazioni su tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale.

Nelle relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario predisposte dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro per gli anni 2020 e 2021, difatti, quasi la metà delle pagine dedicate alle operazioni anti *'ndrangheta*, realizzate nel distretto di Catanzaro, è riferita a procedimenti relativi al Circondario di Vibo Valentia. A scopo meramente esemplificativo viene qui menzionato il procedimento n. 2239/14 R.G.N.R. mod. 21 Direzione Distrettuale Antimafia - concernente l'operazione c.d. "Rinascita-Scott" - venuto alla ribalta della cronaca per l'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 334 persone, e che vedeva imputati un numero complessivo di circa 450 soggetti.

Operazione realizzata, appunto, sul territorio di Vibo Valentia.

Quanto in precedenza evidenziato rappresenta la misura del grado di **penetrazione criminale** nel tessuto sociale del territorio, che, nell'ultimo periodo, non è paragonabile a quello di nessun altro circondario in ambito nazionale, con le conseguenti necessità di farvi fronte, oltre che ad opera della DDA di Catanzaro, in ambito locale dalla Procura Circondariale.

Non a caso quella di **Vibo Valentia ha il triste primato, da anni, di essere la provincia con il più alto tasso di crimini violenti** (omicidi e tentati omicidi – **la maggior parte dei quali non aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose**) su tutto il territorio nazionale, assolutamente non paragonabile a quelle di altri territori e pari a 2/3 volte quello delle altre province calabresi (dato, da ultimo, riferito all'anno 2018).

E' evidente che le energie e le competenze richieste per la trattazione dei conseguenti procedimenti sono notevolmente superiori a quelle richieste per altri Uffici che, tuttavia, sono dotati di organici di magistrati e personale amministrativo più attrezzati.



In buona sostanza, mai come con riferimento al territorio di Vibo Valentia dovrebbe valere la regola secondo cui i procedimenti devono essere “pesati” e non “contati”.

### **IOC – Indice Organizzazioni Criminali presenti sul territorio.**

Nella disamina in questione non si può prescindere, tra l'altro, dalla valutazione anche dell'IOC, ovvero dell'indice delle organizzazioni criminali presenti sul territorio, diverso da quello dei crimini violenti, ai quali si è fatto cenno in precedenza.

Indice che, nella relazione ministeriale dell'anno 2019, per la modifica delle piante organiche, viene indicato tra i principali dati da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'organico.

**Ebbene, Vibo Valentia ha un IOC pari a 65,3, il più alto tra le quattro province del Distretto di Catanzaro, mentre la media nazionale è pari a 29,1.**

L'elevatissimo tasso di crimini violenti e l'altissimo indice IOC del territorio comporta il costante impegno dei magistrati dell'Ufficio nella trattazione di difficili e gravosi procedimenti penali, sia in fase di indagine che a dibattimento, per gravissimi fatti di sangue e contro soggetti appartenenti o collegati ad associazioni criminali, dislocate in modo capillare e penetrante nella provincia.

La tipologia dei reati (sia per i procedimenti contro noti che contro ignoti) denota come, l'impegno richiesto ai magistrati, non sia solo quello che si può evincere dal dato quantitativo, ma vi sia, al tempo stesso, un'esigenza di qualità e di energie che è strettamente dipendente dalle fenomenologie criminali che caratterizzano il territorio. Si registrano, difatti, preoccupanti indici rivelatori della perdurante presenza, a diversi livelli, di variegata aree di illecito, sovente caratterizzate da spiccata qualificazione e insidiosità, con effetti fortemente destabilizzanti per gli assetti socio-economico ed ambientali.

Le numerosissime operazioni condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, come segnalato in precedenza, hanno sgominato alcune delle più agguerrite organizzazioni criminali operanti nel circondario. L'esecuzione di tali operazioni (che, oltre a tutta la necessaria attività di coordinamento, in diversi casi ha visto l'applicazione di magistrati di questa Procura in ausilio alla DDA), con numerosi arresti, comporta un lavoro di ausilio per questo Ufficio (a scopo meramente esemplificativo si citano le numerosissime disponibilità alle applicazioni, anche in fase di indagini, in procedimenti Direzione Distrettuale Antimafia e sostituzioni in udienza, oltre alle attività da porre in essere in occasione delle operazioni antimafia, con esecuzione di decine di fermi nel



territorio che fanno carico, per le fasi di convalida e applicazione della misura cautelare provvisoria, sulla Procura circondariale).

### **Descrizione dell'ufficio e valutazione dei dati statistici.**

La pianta organica della Procura della Repubblica di Vibo Valentia – chiamata a far fronte alla situazione criminale in precedenza descritta – è composta da solo 8 magistrati togati, 7 Sostituti Procuratori e il Procuratore, nonché da 7 Vice Procuratori Onorari.

Pianta organica già insufficiente, che, purtroppo, **quasi sempre rimane solo “ipotetica” e “sulla carta”**, atteso l'elevato *turn over* di magistrati, assegnati esclusivamente d'ufficio in prima sede che, non appena maturano la legittimazione, tendono a fare rientro nelle sedi di origine o a raggiungere uffici ritenuti più “appetibili”.

Situazione comprovata dal fatto che l'Ufficio, **negli anni, ha dovuto frequentemente fare ricorso ad applicazioni *endo ed extra* distrettuali** in ragione delle notevoli criticità derivanti dalle difficoltà a garantire i servizi essenziali (turnazione esterna, partecipazione alle udienze, ecc.).

### **La anomala contrazione delle iscrizioni nel periodo 2014 – 2018.**

Con riferimento alla valutazione dei dati statistici - che si approfondirà nel prosieguo - occorre evidenziare, in premessa, quella che rappresenta una evidente anomalia – già evidenziata dallo scrivente all'indomani dell'insediamento, nella relazione sul progetto di modifica delle piante organiche – dei dati della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. I dati che verranno di seguito illustrati, difatti, risentono delle scelte operate dalla precedente dirigenza in ordine alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

Lo scrivente si è insediato in data 18.12.2019 ed ha potuto riscontrare l'esistenza di una tendenza ad iscrivere a mod. 21 (“noti”) il minor numero di notizie di procedimenti possibile (esemplificativamente, tutte le volte in cui vi erano delle precedenti iscrizioni, i nuovi fatti, costituenti autonome notizie di reato inerenti la medesima vicenda o soggetto, non venivano iscritti nuovamente ed eventualmente riuniti, ma inseriti come “seguito” per l'aggiornamento dei fascicoli già esistenti).

Tutto ciò ha determinato una anomala contrazione, che si attesta in - **57% (pari a quasi il triplo del dato medio nazionale, che si attesta al - 23%) delle iscrizioni nel periodo 2014 – 2018**. Dato assolutamente superiore alla fisiologia della media degli altri Uffici,

pari al doppio e in alcuni casi quasi 4 volte superiore a quella di altre Procure operanti nel distretto.

ContraZIONE che, ovviamente, non trova giustificazione alcuna nella situazione reale.

Di seguito il prospetto della differenza percentuale degli iscritti 2014 su quelli del 2018:

Catanzaro - 36%    Castrovillari - 35%    Cosenza - 28%    Crotona - 32%    Paola - 15%

Lamezia Terme - 37%    **Vibo Valentia - 57%**    **Dato Nazionale - 23%**.

### **I carichi di lavoro e la comparazione con gli altri uffici del Distretto**

La valutazione dei carichi di lavoro, pertanto, risente anche della anomala contraZIONE delle iscrizioni nel periodo 2014 – 2018, in precedenza segnalata.

Ebbene, nonostante la distorsione appena illustrata, i carichi di lavoro dell'Ufficio e dei singoli magistrati – sebbene calcolati sulla intera pianta organica di 8 unità (situazione che, come anticipato, non si verifica mai in concreto, attese le endemiche scoperture di organico e la “scarsa appetibilità” dell'Ufficio) – per come certificato dallo stesso prospetto di sintesi dei carichi di lavoro delle Procure del Distretto, elaborato dal Ministero della Giustizia, vedeva pendenti al 31/12/2018 ben 551 procedimenti penali (a mod. 21, contro noti) *per magistrato (oggi sono quasi 800)*.

Tale dato, di assoluto rilievo, posto che altri Uffici del Distretto gravitano su carichi di pendenze inferiori (si citano esemplificativamente, quanto ai dati recenti disponibili, per i procedimenti a mod. 21: 220 Paola, 236 Cosenza, 250 Crotona, a 252 Catanzaro *per magistrato*).

Ciò a fronte di aliquote percentuali *di media “definiti 2016-2018”* praticamente omogenee.

In assenza dell'anomala contraZIONE delle iscrizioni, tenendo conto delle percentuali di media definizione, sulla base di una semplice proiezione, i procedimenti dei magistrati della Procura di Vibo Valentia supererebbero di gran lunga i 1.000 *per magistrato*.



*Procura della Repubblica*  
*presso il Tribunale di Vibo Valentia*

---

**Documento programmatico – organizzativo**  
**Triennio 2021-2023**

**Il Procuratore della Repubblica**

**Premesso:**

- Che, in data 22 marzo 2017, è stato redatto il programma organizzativo dell'Ufficio vigente, valido per il triennio 2017-2019, successivamente modificato in data 8 gennaio 2019.
- Che è necessario predisporre il nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio, sia in ragione della naturale scadenza di quello previgente, sia per esigenze di adeguamento alle modifiche approvate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020) alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (P. n. 20458 del 17/11/2017, conseguente alla Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018), nonché alle più recenti modifiche dell'organico dei magistrati dell'Ufficio.
- Che le odierne previsioni sono in linea con le soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, integrate e approfondite sulla scorta della valutazione della situazione concreta dell'Ufficio, svolta nei primi 15 mesi dall'insediamento.



- Che la necessità di predisporre il nuovo progetto organizzativo deriva anche dall'esigenza di adattarlo alle più recenti modifiche normative (prima tra tutte quelle in materia di intercettazioni) e alle innovazioni tecnologiche apportate medio-tempore.
- Che, a tal proposito, si sono **tenute tutta una serie di interlocuzioni e di riunioni** con tutti i magistrati dell'Ufficio - al fine di **rendere quanto più partecipato possibile** il presente progetto organizzativo, in conformità a quanto previsto all'art. 8 della circolare suindicata (quanto a quelle in cui, più nello specifico, si è discusso delle modifiche al progetto organizzativo si citano quelle avvenute nelle seguenti date: 21.05.2020, 05.11.2020, 30.11.2020; 09.02.2021 e 31.03.2021).
- Che, nel corso delle predette riunioni ed interlocuzioni, su proposta del Procuratore della Repubblica, si è convenuto sulla opportunità di apportare modifiche al progetto organizzativo, necessarie a **superare le criticità** rilevate nel periodo di applicazione di quello attualmente vigente.
- Che i magistrati dell'Ufficio hanno fornito il loro prezioso contributo all'individuazione delle attuali criticità organizzative ed alla prospettazione di adeguate soluzioni condivise, che si provvede a trasfondere nel presente documento.
- Che all'indomani della presa di possesso lo scrivente si è attivato, immediatamente, per la copertura dei posti vacanti nelle sezioni di polizia giudiziaria, tanto che in questi giorni verranno coperti un posto presso l'Aliquota della Polizia di Stato e uno presso l'Aliquota della Guardia di Finanza (quanto a quest'ultima, peraltro, il cui organico – di sole 3 unità – appare assolutamente inadeguato, lo scrivente si attiverà a breve per avanzare richiesta di ampliamento dell'organico).
- Che, a seguito dell'emanazione di due importanti Risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in tema di avocazione e di competenze delle Procure ordinarie per gli affari civili, appare altresì necessario integrare il pregresso progetto organizzativo anche in relazione ai profili indicati.
- Che il presente progetto organizzativo, quale proposta conseguente alle riunioni dei magistrati dell'Ufficio, è stato comunicato agli stessi, in termini di proposta, in data 03.04.2021, ai fini dell'assemblea generale fissata per il giorno 28 aprile 2021, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'assemblea generale, ai sensi dell'art. 8 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura del Consiglio Superiore della Magistratura.



- Che la proposta di progetto organizzativo è stata trasmessa, altresì, in pari data, al Presidente del Tribunale, onde poter consentire eventuali contributi valutativi con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'Ufficio giudicante.
- Che, prima della stesura del presente progetto, è intervenuta **interlocazione, oltre che con il personale amministrativo, con il Direttore Amministrativo**, che hanno condiviso gli aspetti che coinvolgono l'organizzazione in senso ampio ed il personale amministrativo medesimo.
- Che analoghe interlocazioni sono intervenute con i vice Procuratori Onorari e con il personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria.
- Che, nel corso dell'assemblea del 28.04.2021, redatto il relativo processo verbale che viene allegato al presente progetto organizzativo, i Magistrati dell'ufficio hanno concordemente espresso la loro condivisione al Progetto organizzativo 2021-2023, frutto di modifiche ed integrazioni concordate nelle pregresse riunioni, ricevendone la copia definitiva.
- Che, all'esito dell'assemblea generale, il Procuratore della Repubblica ha dato comunicazione ai magistrati dell'ufficio e al Presidente del Tribunale del provvedimento organizzativo che intende adottare.
- Che i magistrati dell'ufficio non hanno inteso proporre osservazioni, rinunciando formalmente al termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del Progetto organizzativo definitivo.
- Che il Procuratore della Repubblica, di conseguenza, ha adottato il decreto di adozione del piano organizzativo 2021-2023, con relativa comunicazione ai magistrati.
- Che il presente progetto organizzativo deve intendersi quale strumento necessariamente flessibile, poiché da un lato deve considerare le ricadute, sull'attività istituzionale, delle continue modifiche ordinamentali e legislative in materia penale e processuale, dall'altro deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle condotte criminali conseguenti alle modificazioni negli assetti economico-sociali del circondario, con la conseguenza che il programma non può essere concepito come un modello ideale e imm modificabile, ma piuttosto come una guida per una razionale distribuzione delle competenze e delle funzioni esercitate dall'Ufficio nel momento presente.

Con la precisazione, sin d'ora, che tutti provvedimenti successivi emanati dallo scrivente Procuratore, che andranno ad incidere su aspetti dell'organizzazione dell'Ufficio e sulla



distribuzione delle competenze, integreranno il presente progetto, in modo da tenerlo sempre aggiornato, trasparente e facilmente intellegibile.

- Che, dunque, ne va prevista fin d'ora una rivalutazione complessiva, che avverrà a far data dal 31.12.2023, a condizione, peraltro, che nel frattempo non si verifichino significativi mutamenti nella composizione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio, che rendano indispensabile un anticipato adeguamento parziale del progetto, che, in tal caso, avverrà nelle forme e nei modi indicati all'art. 8 della delibera di modifica, richiamata in premessa, del Consiglio superiore della magistratura del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020).

### **1.- Le fonti normative, primarie e secondarie.**

E' opportuno richiamare, come fonti di primario rilievo dei principi base che fondano la disciplina della materia dell'organizzazione degli Uffici giudiziari, anche requirenti, e dei criteri di distribuzione degli Affari:

- in primo luogo il D.Lvo 20 febbraio 2006, n. 106, le Leggi 24 ottobre 2006, n. 269 e 30 luglio 2007, n. 111;

- come anticipato in premessa, le modifiche approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020) alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (P. n. 20458 del 17/11/2017, conseguente alla Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018); la Circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla organizzazione degli Uffici di Procura (Circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017); la Circolare P11074/2018 del 22 giugno 2018 recante modifiche all'art. 7 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura; la Risoluzione del 16 maggio 2018 in tema di "Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p. Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure: profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative"; le Risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura del 12 luglio 2007 (relativa a "Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106") e del 21 luglio 2009 (relativa alla "Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero"), nonché la normativa secondaria di settore, avente natura integrativa, del C.S.M., tra cui, in particolare, la delibera del 14 dicembre 2011 sul "Periodo di permanenza massima ex art. 19 D.L.vo n. 160/2006 dei magistrati requirenti nel medesimo gruppo di lavoro", la risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di "Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali", la risoluzione dell'11 maggio 2016 in tema di "linee



*guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”;*

- la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022 (Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 – Delibera del 23 luglio 2020).

Al complesso di disposizioni normative, primarie e secondarie, in precedenza illustrato, è improntato il presente programma organizzativo dell'Ufficio.

Le modifiche approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020) alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, con particolare riferimento agli Uffici di Procura di medie e piccole dimensioni, quale quella di Vibo Valentia, possono sintetizzarsi nei seguenti punti salienti.

- In primo luogo, quanto all'aspetto endo-procedimentale afferente alla modalità di adozione del progetto organizzativo, viene previsto un “modello partecipato”, attraverso precise scansioni procedurali, tra le quali va rimarcata l'assemblea dell'Ufficio, convocata dal Procuratore della Repubblica, per la discussione del progetto elaborato dal Dirigente dell'Ufficio, e l'obbligatoria redazione del verbale; sul versante esterno, invece, viene previsto il confronto con il Dirigente dell'ufficio giudiziario giudicante, mediante trasmissione al Presidente del Tribunale della proposta, onde poter consentire eventuali contributi valutativi con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'Ufficio giudicante.
- Con riferimento principalmente alle Procure di medie e grandi dimensioni, viene privilegiata l'organizzazione del lavoro giudiziario, secondo criteri di distribuzione degli affari, per gruppi di Sostituti, aggregati per materie omogenee; al riguardo, nel ribadire la centralità dei gruppi di lavoro, è stato rafforzato il ricorso all'interpello (da diramare anche ai magistrati in corso di trasferimento all'ufficio interessato) come oggettivo e trasparente metodo di selezione. In punto di regolamentazione delle funzioni direttive e semidirettive, è prevista la possibilità di affidare compiti di coordinamento ai Sostituti Procuratori, da selezionare previo interpello esteso a tutti i magistrati dell'ufficio. Viene dato risalto al ruolo del Procuratore Aggiunto nelle scelte sull'assetto organizzativo dell'Ufficio e all'introduzione della riserva di lavoro giudiziario per i Procuratori della Repubblica e i Procuratori Aggiunti; in correlazione con tale profilo è stato disciplinato, con maggiore chiarezza, da un lato, l'obbligo di previsione nel progetto organizzativo, dello svolgimento per i procuratori aggiunti di ulteriori funzioni giudiziarie rispetto alle concorrenti competenze di coordinamento, pur sempre in misura ridotta in considerazione dell'onere

derivante dall'esercizio delle funzioni semi-direttive (art. 5, comma 7) e, dall'altro, il divieto di esonero per i magistrati nominati (all'esito di interpello), come collaboratori non titolari di funzioni semi-direttive, che siano chiamati dal Procuratore a svolgere funzioni di coordinamento o di sostanziale cooperazione nella semi-direzione (art. 5, comma 9).

- In relazione a i requisiti di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere all'azione del Procuratore della Repubblica, vengono esplicitamente previsti i criteri di assegnazione degli affari ai magistrati e valorizzati gli istituti della co-assegnazione e dell'auto-assegnazione, nonché il potere di "Visto" come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica in funzione conoscitiva; come modalità attuativa del più generale dovere di trasparenza e correttezza nell'esercizio del potere organizzativo connesso alla distribuzione del lavoro giudiziario, si è previsto che il Procuratore provveda ad individuare idonee modalità di conservazione, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di assegnazione in deroga di cui al comma 1, 3 e 4 dell'art. 10 (auto-assegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti). In relazione a tali ultimi aspetti, si stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura possa valutare detti provvedimenti e, quindi, le concrete modalità di esercizio del relativo potere, in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive, allorchè risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo (art. 10 comma 9);

- In ragione della particolare rilevanza che il "Visto" riveste nella pianificazione organizzativa dell'Ufficio (con funzione conoscitiva ed al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale), si è ritenuto di far transitare la previsione della relativa disciplina dal contenuto facoltativo al contenuto necessario del progetto organizzativo, indicando la categoria di atti per i quali esso è previsto.

## **2. Struttura dell'Ufficio, analisi dei flussi dei procedimenti, produttività, risorse disponibili e stato dei servizi.**

Quanto agli aspetti indicati, va sottolineato che il progetto di ristrutturazione delle piante organiche redatto nell'anno 2019, ha previsto la permanenza dell'organico della Procura della Repubblica di Vibo Valentia nella attuale consistenza di n. 8 magistrati (**il Procuratore capo e 7 Sostituti**), mentre quello del Tribunale ha visto l'aumento di n. 2 unità.



Va segnalato, in proposito, che a seguito delle osservazioni dello scrivente, nell'ambito delle quali sono stati evidenziati, oltre ai dati statistici dell'Ufficio, anche l'elevatissimo tasso di crimini violenti e l'altissimo indice IOC per la provincia di Vibo Valentia (in precedenza illustrati), lo stesso Consiglio Giudiziario di Catanzaro ha licenziato una risoluzione nella quale indicava la necessità di un aumento di almeno una ulteriore unità per la Procura di Vibo Valentia, con riferimento al disegno di riorganizzazione delle nuove piante organiche degli uffici giudiziari.

Secondo i dati ufficiali, la **popolazione della provincia di Vibo Valentia**, coincidente col circondario, è di **162.516 abitanti** (dati internet, mentre il bacino di utenza è di **117.775** – dati intranet) e si estende su una superficie di 1.139 km<sup>2</sup>, con un comprensorio di 50 comuni, in un territorio che si estende dalla costa tirrenica ai monti delle Serre.

Il circondario di Vibo Valentia, come osservato in precedenza, è afflitto da una elevatissima densità criminale, tra le più alte su tutto il territorio nazionale, con numerosissime cosche di 'ndrangheta (oltre una ventina quelle censite) che opprimono l'intero comprensorio, con diramazioni su tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale.

La provincia di Vibo Valentia, difatti, continua ad essere soggetta alla diffusa e consolidata egemonia della potente cosca "MANCUSO" (universo 'ndranghetistico particolarmente complesso perché composto da numerosissimi affiliati, ovvero dagli 11 figli dell'originario capostipite e dai suoi discendenti, oramai giunti fino alla quarta generazione), nonché di quella delle cosche consorziate ("Loiello", "Lo Bianco-Barba", "La Rosa", "Soriano", "Patania", "Fiunara", "Accorinti", "Melluso", "Pititto-Prostamo", "Fiare'-Razionale-Gasparro", "Franze", "Mesiano", "Petrolo-Bartolotta" etc.), oltre che di quelle che, in alcuni periodi, a questa si sono contrapposte ("Emanuele", "Mantella", "Vallelunga", "Tripodi-Mantino", "Piscopisani", "Anello-Fruci", "Bonavota" etc.).

Quanto alle **pendenze** (tenuto conto dell'anomalia nelle iscrizioni in precedenza illustrata), al **2 maggio 2020** la situazione era la seguente:

- fascicoli contro **noti**, a **mod. 21**: pendenti totali nr. **4643**;
- fascicoli contro **ignoti**, a **mod. 44**: pendenti totali nr. **6531**;
- fascicoli per reati di competenza del Giudice di Pace, a **mod. 21 bis**: pendenti totali nr. **526**;
- fascicoli a **mod. 45 - FNCR**: pendenti totali nr. **476**;
- fascicoli a **mod. 46 - Anonimi**: pendenti totali nr. **391**;



- fascicoli per **misure di prevenzione**: pendenti totali nr. **87**.

Ed invero, nonostante la situazione di pandemia, che avrebbe dovuto portare ad una contrazione delle iscrizioni, quantomeno dal mese di marzo 2020, le iscrizioni sono notevolmente aumentate dal momento dell'arrivo dello scrivente rispetto agli anni precedenti, come si desume dai dati di seguito riportati con riferimento al confronto delle sopravvenienze, per anno, riferite ai procedimenti contro noti degli ultimi 4 anni (il dato si riferisce alle iscrizioni contro noti):

- - sopravvenienze anno 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): n. 2951
- - sopravvenienze anno 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): n. 3111
- - sopravvenienze anno 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): n. 2866
- - sopravvenienze anno 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): n. **3495**.

Anche la complessiva attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, nonostante l'ovvio rallentamento del lavoro dovuto all'emergenza da COVID-19, è notevolmente aumentata nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, rispetto all'annualità precedente 01/01/2019 – 31/12/2019:

- nell'anno **2019** i procedimenti definiti sono stati n. **2528** quelli contro noti (mod. 21) e n. **1949** quelli contro ignoti (mod. 44);
- nell'anno **2020** i procedimenti definiti sono stati n. **3332** quelli contro noti (mod. 21) e n. **4031** quelli contro ignoti (mod. 44).

Con particolare riferimento ai flussi statistici, lo scrivente evidenzia le ragioni della mancata interlocuzione con la Commissione Flussi del Distretto, consistenti, sostanzialmente:

- a) nella situazione che ha visto lo scrivente Procuratore della Repubblica quale componente (fino al mese di ottobre 2020) del Consiglio Giudiziario e della Commissione Flussi medesima, peraltro magistrato addetto al reperimento dei flussi statistici del Distretto;
- b) nel recente confronto sull'analisi dei flussi, del mese di febbraio 2020, sia in seno sia alla Commissione Flussi che al Consiglio Giudiziario, nel corso del quale sono stati esaminati i dati di tutti gli Uffici del Distretto, e che ha visto, come anticipato in precedenza, il licenziamento di un documento contenente l'indicazione della necessità dell'ampliamento dell'organico della Procura della Repubblica di una unità.



## 2.1- Il carico di lavoro.

L'analisi dei flussi in entrata è particolarmente significativa e non necessita di particolari considerazioni.

Nonostante le gravi criticità riscontrate nell'organico dei magistrati in servizio nel triennio 2018-2020 - che ha raggiunto scoperture anche pari al 50% ed ha comportato il ricorso ad applicazioni - l'ufficio di Procura di Vibo Valentia ha garantito una buona capacità produttiva, rapidità ed efficienza nella definizione dei procedimenti, soprattutto quelli più complessi.

I dati relativi ai procedimenti contro **noti** (c.d. **mod. 21**) rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018 - 31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **4644**
- Sopravvenuti nel periodo: **9472**
- Esauriti nel periodo: **9604**
- Pendenti alla fine del periodo: **4512**

La media ponderale per anno di sopravvenienze di notizie di reato contro noti (tenuto conto della anomala contrazione nelle iscrizioni, in precedenza segnalata) è pari a n.ro **3157**, con una media di assegnazione annua per ciascuno dei Sostituti pari a n.ro **526,22** a **mod. 21**, **pendenti su organico al 31/12/2020** n.ro **751.60** ciascuno, con un **indice di ricambio**, nel triennio 2018-2020, pari a **1,013**.

Corre l'obbligo evidenziare l'encomiabile dedizione al lavoro ed applicazione profusa in questo triennio dai magistrati – atteso il valore dell'indice di ricambio – della Procura della Repubblica di Vibo Valentia che, nel corso di quest'ultimo anno (2020) hanno definito un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, aggredendo l'arretrato e riducendolo in misura percentuale superiore all' 5% e ciò nonostante le gravi criticità dovute alla scoperta dell'organico, alle assenze dal servizio, all'emergenza pandemica.

I dati relativi ai procedimenti contro **ignoti** (c.d. **mod. 44**) rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018 -31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **5609**
- Sopravvenuti nel periodo: **11168**
- Esauriti nel periodo: **10353**



- Pendenti alla fine del periodo: **6424**

I dati relativi ai procedimenti a **mod. 21-bis** rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018-31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **744**
- Sopravvenuti nel periodo: **1326**
- Esauriti nel periodo: **1553**
- Pendenti alla fine del periodo: **517**

Quanto agli atti non costituenti reato (**Mod. 45**), i dati rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018-31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **76**
- Sopravvenuti nel periodo: **9107**
- Esauriti nel periodo: **8575**
- Pendenti alla fine del periodo: **608**


Con riferimento all'esecuzione penale (**Mod. 35 ed altro**), i dati rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018 - 31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **153**
- Sopravvenuti nel periodo: **1361**
- Esauriti nel periodo: **1021**
- Pendenti alla fine del periodo: **493**

Si riportano, di seguito, i diagrammi dei flussi totali del triennio.




**FLUSSO TOTALE PROCEDIMENTI MDD. 21**



Mod.21		2018	2019	2020
Dal 01/01/2018 al 31/12/2020				
Pendenti all'inizio				
Sopravvenuti		3111	2866	3495
Eliminati				
Pendenti alla fine del periodo		4011	4349	4512


**FLUSSO TOTALE PROCEDIMENTI MOD. 44**



Mod.44		2018	2019	2020
Dai 01/01/2018 al 31/12/2020				
Pendenti all'inizio		5609	5824	7058
Sopravvenuti				
Eliminati				
Pendenti alla fine del periodo		5824	7058	6424




**FLUSSO TOTALE PROCEDIMENTI MOD. 21 bis**



Mod.21 bis		2018	2019	2020
Dai 01/01/2018 al 31/12/2020				
Pendenti all'inizio		744	511	599
Sopravvenuti				
Eliminati				
Pendenti alla fine del periodo		511	599	517

**FLUSSO TOTALE PROCEDIMENTI MOD. 45**



Mod.45		2018	2019	2020
Dai 01/01/2018 al 31/12/2020				
Pendenti all'inizio		76	159	453
Sopravvenuti		3052	3543	2512
Eliminati				
Pendenti alla fine del periodo				



Il presente **programma organizzativo mira alla creazione di una Procura della Repubblica moderna**, protesa all'implementazione della produttività dell'Ufficio rispetto a quella registrata nei periodi precedenti, anche attraverso la creazione di nuovi modelli organizzativi e nuove strutture centralizzate (es. **UDAS - Ufficio Definizione Affari Semplici e UMP – Ufficio Misure Prevenzione**, strutture delle quali attualmente è priva), in grado di gestire in modo centralizzato e veloce tutta una serie di affari, sfruttando al meglio le risorse umane, tecnologiche e finanziarie disponibili, seguendo anche le migliori prassi virtuose già “rodiate” presso altri uffici requirenti a livello nazionale, adattate alla struttura dell'Ufficio e alle richieste di giustizia provenienti dal territorio.

I **procedimenti** contro noti e ignoti (spesso per fatti molto gravi), in media dei ruoli dei singoli Sostituti, alla data del 30.03.2021, sono in **numero elevatissimo**, 754 i primi (4524 suddivisi per i 6 sostituti attualmente in servizio) e oltre il migliaio i secondi (6466 suddivisi per i 6 sostituti in servizio). Dal che discende - oltre alla necessità di aumentare gli standard di rendimento, come ci si propone con il presente programma organizzativo - che occorrerebbe, come evidenziato in precedenza, un congruo aumento del numero dei magistrati in organico (si ripete, attualmente sulla carta, 1 Procuratore e 7 Sostituti attualmente, con organico quasi mai interamente coperto), per equiparare il rapporto tra i flussi in entrata e il carico di lavoro per ogni Sostituto a livello della media nazionale.

L'Ufficio tratta, tradizionalmente, procedimenti complessi e qualitativamente importanti, spesso al confine tra la materia ordinaria e quella della Direzione Distrettuale Antimafia, in materia di reati contro la persona (omicidi e tentati omicidi), sulle armi, stupefacenti, contro il patrimonio (soprattutto estorsioni e usura), molti reati ambientali e contro la P.A., oltre che in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, in materia fallimentare, finanziaria e fiscale.

## **2.2- Il settore amministrativo.**

Nel **settore amministrativo**, sono previsti nella **pianta organica del personale**: 2 direttori amministrativi (di cui uno presente solo dal 29 marzo 2021), 5 funzionari giudiziari (con la presenza di un numero superiore a seguito di riqualificazione dei cancellieri), un funzionario contabile (figura assente), nessuno statistico, 6 cancellieri (per 8 magistrati in pianta organica - ruolo completamente scoperto, on essendovene nessuno), 6 assistenti giudiziari (presenti), 5 operatori giudiziari, 5 conducenti di automezzi (di cui 2 presenti in ufficio, mentre uno in applicazione e uno è esonerato dalla guida), 5 ausiliari, di cui 4 presenti.

La carenza di organico, pur non grave, ma comunque sensibile, rende necessario, per riuscire a fronteggiare l'enorme mole di lavoro, razionalizzare al meglio le risorse esistenti.

### **2.2.1- L'organizzazione delle segreterie (rinvio).**

Considerata l'attuale condizione di criticità dell'Ufficio anche in relazione alle scoperture della pianta organica del Personale amministrativo (soprattutto con riferimento alla figura dei cancellieri), oltre alla necessità di una migliore organizzazione degli spazi e dei locali, anch'essi insufficienti, con separato provvedimento verranno ridisegnati i compiti e la composizione delle segreterie amministrative in relazione a tutti i servizi, con strutture centralizzate:

1. segreteria amministrativa, contabile e gestione del personale;
2. ricezione atti;
3. segreteria centralizzata assistenza ai magistrati;
3. segreteria centralizzata UDAS;
4. segreteria centralizzata 415 bis c.p.p.;
5. segreteria centralizzata dibattimento;
6. segreteria centralizzata esecuzioni e misure di prevenzione.

Si rimanda, dunque, ad un ulteriore e autonomo provvedimento di riorganizzazione complessiva dei servizi e degli adempimenti amministrativi.

### **3. Pianta organica dei magistrati.**

L'Ufficio della Procura della Repubblica si compone, allo stato, dei seguenti 8 Magistrati professionali:

- **Dott. Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica;**
- 1. **Dott.ssa Filomena Aliberti, Sostituto Procuratore della Repubblica;**
- 2. **Dott.ssa Concettina Iannazzo, Sostituto Procuratore della Repubblica (che da giugno sarà assente per astensione);**
- 3. **Dott.ssa Eugenia Belmonte, Sostituto Procuratore della Repubblica;**
- 4. **Dott.ssa Olimpia Anzalone, Sostituto Procuratore della Repubblica (attualmente assente per astensione);**
- 5. **Dott. Ciro Luca Lotoro, Sostituto Procuratore della Repubblica;**
- 6. **Dott. Corrado Caputo, Sostituto Procuratore della Repubblica;**
- 7. **Dott.ssa Maria Cecilia Rebecchi, Sostituto Procuratore della Repubblica.**



Le cicliche criticità dell'organico della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ovviamente, non possono non riverberarsi sull'efficienza e produttività dell'ufficio.

I Vice Procuratori Onorari attualmente in servizio sono complessivamente sette unità (di seguito indicati in ordine cronologico:

1. Dott.ssa Caterina **Berlingieri**;
2. Dott.ssa Rossella **Cortese**;
3. Dott. Davide **Dell'Aquila**;
4. Dott. Domenico **Folino**;
5. Dott.ssa Palma **Mazzeo**;
6. Dott.ssa Antonietta Danila **Nusdeo**;
7. Dott.ssa Paola **Prestinenzi**.

Anche l'organico dei VV.PP.OO., alla luce della mole di lavoro complessiva da svolgere, sia di udienza che in ufficio, dovrebbe essere aumentato, anche e soprattutto in considerazione della istituzione dell'Ufficio Affari Semplici.

#### **4. Le nuove misure e le modifiche strutturali.**

Ebbene, alla luce delle precedenti osservazioni, **nell'ottica del perseguimento di un modello organizzativo ancora più efficiente e moderno**, in grado di far fronte alle "sfide" che la lotta alle attività illecite pone nell'epoca attuale, con l'obiettivo di raggiungere il miglior compromesso possibile tra le esigenze strutturali e i limiti derivanti dalle risorse disponibili, si ritiene di apportare delle modifiche sul piano strutturale:

- istituendo l'**Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica** e, quale sua articolazione, la **Sezione Definizione Affari Semplici**; quest'ultima fornirà costante ausilio anche ai Sostituti Procuratori nella definizione dei c.d. "affari semplici" (che verranno assegnati, in numero uguale e secondo la previsione di criteri automatici, al Procuratore della Repubblica e a tutti i Sostituti in servizio);
- mediante la **revisione dei gruppi di lavoro specializzati**, con la creazione di quello in materia di "reati economici" (la cui entrata in vigore è stata anticipata con provvedimento n. 5135/2020 del 06.11.2020);
- con un nuovo assetto organizzativo delle Segreterie dei Sostituti, mediante **centralizzazione dei servizi** maggiormente gravosi, tenendo, altresì, presente la necessità di implementare al massimo la digitalizzazione degli atti penali (**TIAP** – dallo scrivente avviato dopo il suo insediamento e che tutto il personale dovrà saper utilizzare nel miglior

modo possibile per la sua massima implementazione); assetto che dovrà favorire la diffusione delle conoscenze in relazione ai vari servizi, procedure e applicativi;

- più in generale, con la **diffusa informatizzazione dell'Ufficio**, fase già intrapresa dal mese di aprile 2020, con la prima delle numerose direttive emanate dallo scrivente in materia, quella sulle modalità operative e di gestione del **Portale delle notizie di reato**, che prevede l'inoltro telematico delle notizie di reato (c.d. portale NDR) da parte degli organismi di polizia giudiziaria, l'invio dei seguiti con il medesimo sistema, anche al fine di favorire l'automatico c.d. "ribaltamento" dei file in TIAP (cfr. direttiva allegata al presente progetto organizzativo);

- con l'attivazione, d'intesa con il Tribunale, grazie all'ausilio del RID e del Magrif, dell'**applicativo GIADA** per l'assegnazione degli affari, avendo già avviato la procedura per la stipula di un Protocollo di intesa con il Tribunale;

- con l'adozione di strumenti agili per la verifica periodica, anche a fini perequativi, dei carichi di lavoro tra i Sostituti e, all'interno delle segreterie, tra il personale amministrativo;

- con la prosecuzione nell'attività di riordino degli archivi e completamento delle attività connesse allo scarto, di cui non si è ancora completato l'iter burocratico; ciò anche al fine di una migliore razionalizzazione degli esigui spazi in dotazione;

- mediante la creazione dell'ufficio per la demolizione dei manufatti abusivi all'interno del **nuovo Ufficio Esecuzioni Penali**, come da provvedimento emanato dallo scrivente in data 14.04.2020 (prot. n. 1699/2020);

- con il riordino delle competenze nella materia civile;

- con le molte novità già introdotte nella **materia delle intercettazioni**, ovvero:

- la creazione dell'**Ufficio CIT**;
- la realizzazione dell'**archivio riservato** delle intercettazioni, in attuazione della recente riforma;
- la conclusione della **gara per le ditte da accreditare** per le intercettazioni;

- con la definitiva realizzazione della sala ascolto delle intercettazioni per difensori, in modo da soddisfare le esigenze dell'avvocatura e poter adempiere agli incumbenti dettati dalle recenti riforme;



- con la creazione, nell'ottica da ultimo evidenziata, dell'**Ufficio 415 bis c.p.p. centralizzato**, in modo da razionalizzare le procedure e contenere il numero del personale addetto agli adempimenti;
- mediante con la creazione di un **Ufficio Misure di Prevenzione**, dotato di adeguato personale e risorse, in modo da implementare al massimo quella che è la vera "nuova frontiera" della lotta al crimine (soprattutto con riferimento alle misure di natura patrimoniale);
- con la programmazione delle attività prodromiche all'adozione di adeguati progetti di *smart working* per i casi in cui lo stesso possa essere consentito o necessitato (soprattutto nel caso si prolunghino i tempi dell'emergenza pandemica);
- con l'istituzione del "Registro-FOIA", in ossequio al disposto dell'art. 5 D.L. 14/03/2013 n. 33, come sostituito dall'art. 6 co. 1 D. Lgs. 97/2016, per disciplinare le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di **accesso civico generalizzato**;
- con l'adozione, di concerto con il Presidente del Tribunale e con il Presidente della Sezione Penale, delle misure utili a favorire il più possibile la partecipazione dei Sostituti alle udienze relative ai procedimenti dai medesimi istruiti in fase di indagine;
- con la razionalizzazione dell'attività udienza, anche mediante la realizzazione degli statini informatici e con la raccolta digitalizzata degli statini di udienza;
- con la realizzazione di tutta una serie di **protocolli organizzativi** con le altre autorità giudiziarie (ad es. Procura presso il Tribunale per i Minorenni, con i giudici delegati per i reati in materia fallimentare etc.) ed investigativi con le Forze di Polizia Giudiziaria;
- con l'avviata creazione di un nuovo **sito internet dell'Ufficio**, più moderno e sempre aggiornato - oltre che costantemente aggiornabile in sede - in grado di fornire all'utenza e ai soggetti Istituzionali sempre notizie utili alla necessaria interlocuzione con la Procura della Repubblica (sito internet già approntato e, dal mese di marzo 2020 disponibile in rete);
- con l'**implementazione della capacità di accedere a forme di finanziamento pubblico**, principalmente comunitario, **per l'acquisto di beni e servizi**, anche mediante la **creazione di un Ufficio specializzato** (in via di istituzione).

Tutto ciò premesso e ritenuto,

**DISPONE l'adozione del seguente**



## PROGETTO ORGANIZZATIVO

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, con effetto immediato e per un periodo triennale, resta organizzata nel seguente modo.

Le Segreterie dei Sostituti operano su quattro piani differenti:

- (a) quello di segreteria, per tutta l'attività direttamente connessa agli atti e provvedimenti adottati dal magistrato e per la collaborazione nella organizzazione e tenuta dei fascicoli;
- (b) quello di assistenza, attraverso la collaborazione dei VV.PP.OO. - che di regola si occupano dei reati di competenza del Giudice di Pace, di quelli a citazione diretta e, più in generale, della definizione di c.d. affari semplici - al fine di alleggerire il carico di lavoro di ciascun magistrato, in tal modo sgravato dai fascicoli di immediata e semplice definizione;
- (c) quello relativo all'istituzione di nuove strutture, improntate a criteri di maggiore efficienza e celerità di definizione, anche in ragione della intervenuta riforma della magistratura onoraria (D. Lgs. 13 luglio 2017, n.ro 116), individuabili nell'U.D.A.S., all'interno dell'Ufficio di Collaborazione con il Procuratore della Repubblica;
- (d) quello della centralizzazione dei servizi di segreteria maggiormente gravosi, tenuta dei fascicoli di indagine, 415-bis e T.I.A.P. (per la digitalizzazione degli atti penali), dibattimento, intercettazioni telefoniche, quest'ultime al neo istituito C.I.T. (Centro Intercettazioni Telefoniche).

#### 4- Sicurezza nel posto di lavoro.

Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, è stato regolarmente redatto il **documento di valutazione dei rischi** nell'ambiente di lavoro stabilito dall'art. 28 d. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e succ. mod., è stato **designato il Responsabile** del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, nonché il **medico competente** e i **rappresentanti** per la sicurezza dei lavoratori del comparto amministrativo e dei magistrati.

#### 5.- Il Procuratore della Repubblica

Oltre a quelli specificamente indicati nella disciplina di dettaglio dell'odierno progetto organizzativo, al Procuratore della Repubblica spettano i compiti demandatigli dall'Ordinamento e, in particolare, dal D. L.vo 106/2006, dalla legge 269/06, dall'art. 70 bis Ord. Giudiziario.



In particolare egli, personalmente ovvero mediante delega, esercita la direzione dell'Ufficio sia in materia giurisdizionale che amministrativa, ne esprime la rappresentanza, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimento.

**5.1-** Il Procuratore della Repubblica è il **responsabile** del corretto, puntuale ed uniforme esercizio della azione penale nonché il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo - d'intesa con il Direttore Amministrativo - e l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia giudiziaria, facenti parte delle aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo a questo Ufficio.

Ne consegue che i magistrati dell'Ufficio debbano tenere informato il Procuratore di ogni evenienza di rilievo su tali aspetti, eventualmente proponendo opportune soluzioni alle criticità rilevate e fornendo, in tal modo, il proprio contributo ad una gestione partecipata e consapevole dell'Ufficio.

Distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e cura la costituzione di gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.

Il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio (v. *infra*).

**5.2-** Il Procuratore **rappresenta** l'Ufficio nei contatti con tutte le Autorità esterne, cura e disciplina personalmente i rapporti con gli organi d'informazione, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006.

Ne discende che i magistrati dell'Ufficio debbano tenerlo informato di ogni evenienza che risulti rilevante per l'immagine esterna della Procura, nonché di ogni notizia d'ufficio che appaia d'interesse per l'opinione pubblica.

**5.3-** Per consentire al Procuratore della Repubblica di avere immediata cognizione dell'andamento della criminalità nell'ambito del circondario e anche per conseguire l'omogeneità delle valutazioni e qualificazioni giuridiche, tutte le notizie di reato (relative ad autori noti e ignoti), nonché tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato, ad esposti ovvero a denunce anonime (**turno posta**) saranno esaminate e valutate dal



Procuratore della Repubblica che provvede alla loro **iscrizione**. Così avverrà anche con riferimento agli aggiornamenti delle iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p. di procedimenti già iscritti, che verranno sottoposti al visto del Procuratore, anche al fine del coordinamento nelle attività dei sostituti, oltre che per l'eventuale assegnazione o co-assegnazione di affari a magistrati facenti parte di diversi gruppi specializzati.

In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, il turno posta verrà espletato dal Sostituto più anziano in servizio.

L'ufficio registrazione procederà all'inserimento nel registro informatico SICP e all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di deroga per i quali l'inserimento del magistrato avverrà manualmente.

Il Procuratore può apporre, con l'atto di assegnazione del procedimento o con atto successivo, la richiesta al magistrato assegnatario di "**riferire**": tale richiesta include sempre l'obbligo di riferire sull'esito delle indagini e di trasmettere, anche via e-mail, copia del provvedimento conclusivo.

Il Procuratore può apporre, altresì, con l'atto di assegnazione del procedimento o con atto successivo, la richiesta al magistrato assegnatario di "**conferire**": tale richiesta – ordinariamente prevista per il caso di necessità di coordinamento e per consentire al Procuratore di rendere edotto il Sostituto di circostanze dal medesimo conosciute o, ancora, situazioni di opportunità investigativa – comporta la necessità per il Sostituto di interloquire ai fini della migliore adozione dell'attività da porre in essere.

5.4- Il Procuratore ha facoltà, con adeguata motivazione, di **riservare** a se stesso l'assegnazione o la co-assegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui:

- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale o appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia quali indagati che quali parti offese;
- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento.

Il Procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di co-assegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 7, commi 3 e 4, lett. d) della delibera del 16 dicembre 2020 del Consiglio superiore della magistratura (P 18269/2020 del 17/12/2020) recante modifiche alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.



L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.

Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione. In tale ultima ipotesi, deve essere adeguatamente motivata anche la scelta del magistrato assegnatario o co-assegnatario che, di regola, è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.

L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare vigente in materia.

**5.5-** Con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Può eventualmente esplicitare quali atti verranno attribuiti all'uno o all'altro co-assegnatario, fermo restando il fatto che, comunque, il provvedimento conclusivo dell'indagine dovrà essere sottoscritto da tutti i co-assegnatari e, comunque, assicurando il rispetto dell'art. 11 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, norma da intendersi qui integralmente trascritta.

La co-assegnazione dovrà comunque avvenire con il consenso di entrambi i magistrati interessati. Gli atti di eventuale interlocuzione sulla co-assegnazione non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Presso la Segreteria amministrativa del Procuratore della Repubblica verrà conservata documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui sopra, e di quelli di assegnazione in deroga.

**5.6 -** Egli assegna a se medesimo i procedimenti penali in cui un magistrato togato od onorario in servizio nel circondario assuma la qualità di persona indagata o di persona offesa (art. 11 c.p.p.), ai fini dell'immediata trasmissione all'A.G. competente, così come pure i procedimenti penali destinati fin dall'origine ad altra A.G. senza necessità di alcuna



particolare delibazione, così da far pervenire il procedimento all'Autorità competente nel modo più sollecito possibile.

**5.7-** Il Procuratore tratta in via esclusiva **le missive e gli esposti anonimi** e provvede all'iscrizione dei medesimi nell'apposito Registro Mod. 46.

Qualora, nel rispetto dell'art. 333, terzo comma, c.p.p., il Procuratore ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al Sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

**5.8-** Al Procuratore della Repubblica è altresì riservata la trattazione dei **“Fatti non costituenti reato”** da iscrivere nel Registro modello 45: ove trattasi di materia specialistica e ritenga opportuno svolgere preliminari verifiche nella prospettiva della individuazione di fattispecie penalmente rilevanti, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al Sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

**5.9-** Il Procuratore della Repubblica cura, altresì, **l'esecuzione penale** ed esercita tutte le funzioni in tal senso necessarie, anche relative alla gestione del personale a ciò preposto, provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti, promuovendo gli incidenti di esecuzione, partecipando personalmente – quando non ritenga di delegare un sostituto – alle udienze camerale dinanzi al Giudice dell'esecuzione.

In tal modo, è assicurata uniformità di indirizzo delle attività dell'Ufficio nella trattazione di questioni giuridiche nuove e nella valutazione dei problemi procedurali e pratici che insorgono nello svolgimento del lavoro quotidiano. E' conseguentemente affidato al Procuratore, il mantenimento dei contatti, oltre che con il Magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di Sorveglianza, pure con tutti gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva (UEPE, Ministero della Giustizia, Procura generale, organismi di polizia giudiziaria, SIRENE, ecc.).

In ipotesi di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, l'esecuzione penale verrà curata dal magistrato più anziano in servizio.

Il Procuratore della Repubblica, nell'ambito della fase della esecuzione penale, cura i profili esecutivi relativi agli ordini di demolizione disposti dal giudice con sentenza di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. o decreto penale, divenuti irrevocabili.

Con riferimento ai compiti amministrativi, tenendo conto dell'articolazione delle scansioni procedurali e della specificità dei compiti richiesti, ma anche della cronica carenza del

personale, allo specifico servizio è destinato un funzionario amministrativo che curerà, insieme agli altri servizi già assegnatigli, anche quelli afferenti l'esecuzione degli ordini di demolizione, coadiuvato da una unità di personale amministrativo già assegnata al settore esecuzione penale, con l'ausilio, ove necessario, di una unità della Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquota Ambiente e Territorio" che collabora in via non esclusiva.

Il settore delle demolizioni delle opere abusive è stato oggetto di recente adeguamento organizzativo, giusta provvedimento prot. n.ro 1701/2020 di data 14 aprile 2020, con annessi criteri di priorità adottati con decreto prot. n.ro 1699/2020 in pari data.

Si rimanda nello specifico ai contenuti dei predetti decreti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti.

**5.10-** Tratta in via esclusiva le **apostille** e le **legalizzazioni**; in caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal Sostituto di turno esterno.

**5.11-** Al Procuratore sono assegnate le **commissioni rogatorie internazionali passive**, provvedendo, ove nel caso, all'interlocuzione con il Procuratore distrettuale nelle materie devolute alla competenza distrettuale. In caso di sua assenza – o su sua delega – le stesse verranno esaminate dal Sostituto di turno esterno.

**5.12-** Tratta gli **Affari Civili** e, in particolare, la volontaria giurisdizione, le costituzioni in giudizio, le conclusioni, i pareri ed i visti; i procedimenti conseguenti all'applicazione della Legge notarile (L. 16.2.1913, n. 89 e succ. mod.) e gli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti gli altri ordinamenti professionali per i quali sia prevista la comunicazione al pubblico ministero.

La trattazione degli Affari Civili avviene tramite piattaforma informatica SICID.

In assenza del Procuratore della Repubblica o su sua delega per singoli atti (per i quali possono essere delegati anche i magistrati facenti parte dei gruppi specializzati, come si vedrà meglio nella parte relativa), gli Affari Civili saranno trattati dal magistrato più anziano, dott.ssa Filomena Aliberti, Sostituto Procuratore della Repubblica, abilitato sul sistema SICID; in ipotesi di assenza dal servizio anche di quest'ultimo, dal magistrato di turno esterno.

L'art. 38 disp. att. c.p.c., così come modificato dalla legge n. 219/2012, attribuisce al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 c.c. se proposti quando sia in corso, tra i genitori, "giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile" nonché giudizio di modifica delle condizioni di separazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 10365 del 19.5.2016; si veda in generale, sulla tematica, anche Cass. civ. ord. n. 1349 del



26.1.2015). Per effetto di tale ultima norma, letta unitamente all'art. 336 c.c., il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario ha anche il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. quando per essi sia competente il Tribunale ordinario. Il Procuratore della Repubblica, inoltre, può proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.).

L'assegnazione, nella sua interezza, degli Affari Civili alla persona del Procuratore della Repubblica realizza una concentrazione della materia che assicura omogeneità ed uniformità di indirizzo, nonché una più semplice interazione con gli altri Uffici giudiziari.

In tale ottica, va segnalato che quest'Ufficio, anche in relazione alla materia penale e, in special modo, ai reati rientranti nelle c.d. "Fasce Deboli" e quelli "economici", mantiene contatti - costanti e diuturni - sia con la Procura della Repubblica per i Minorenni e con il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, sia con il Tribunale Civile di Vibo Valentia.

In diversi procedimenti penali, tale interazione si è concretizzata nella segnalazione tempestiva di particolari situazioni di criticità riguardanti minori, nello scambio informativo costante mediante trasmissione degli atti investigativi di rilievo, nell'adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, su sollecitazione della competente Procura per i Minorenni, in coordinamento con quest'Ufficio, di provvedimenti urgenti a tutela dei minori stessi.

Il costante confronto e la continua interlocuzione tra quest'Ufficio e la Procura della Repubblica per i Minorenni rappresenta, dunque, un modello operativo collaudato e costante che, d'altronde, risulta compendiato in apposito Protocollo d'intesa firmato tra la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e tutte le Procure della Repubblica del Distretto di Catanzaro.

**5.13-** Come avvenuto sin dal momento dell'insediamento e ancora allo stato (con soluzione di continuità solo per i mesi da giugno a fine settembre, con riferimento al ruolo della collega Olimpia Anzalone), oltre a gestire un proprio ruolo, sebbene ridotto rispetto a quello dei sostituti, compatibilmente con gli ulteriori impegni, **gestisce i ruoli dei magistrati assenti**, ove non ritenga di riassegnare, motivando, singoli affari urgenti pendenti su detti ruoli.

**5.13.1-** Gestisce in via esclusiva la **trattazione di tutti gli affari e le istanze**, appendice dei procedimenti definiti dai colleghi trasferiti e/o comunque non più presenti in ufficio.

**5.14-** Tratta le **misure di prevenzione** e presenza all'attività di udienza. Coordina il costituendo Ufficio Misure di Prevenzione, del quale entreranno a far parte anche i Sostituti che proporranno domanda.



**5.15-** Le istanze di **sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7<sup>^</sup>, Legge 23 febbraio 1999, n. 44**, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, saranno assegnate al Procuratore della Repubblica per la loro deliberazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.

Il Procuratore della Repubblica, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun Sostituto Procuratore, titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda, dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.

La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al Procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.

Resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica di delegare la deliberazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al Sostituto Procuratore della Repubblica assegnatario del relativo procedimento penale.

**5.16-** Il Procuratore riserva in linea generale a se stesso l'apposizione dell'**assenso**, ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006, sulle misure cautelari personali e reali, ad eccezione di quelle indicate nel capoverso seguente; nei casi di urgenza (ad esempio di fermo di indiziato di delitto del P.M.) l'assenso può essere espresso pure a mezzo del telefono. Nei casi più complessi, il Sostituto proponente illustrerà preventivamente a voce al Procuratore la relativa richiesta, evidenziando per ciascuna posizione sia i gravi indizi che le esigenze cautelari.

Non è necessario l'assenso per le richieste di misura cautelare reale per beni o valori d'importo inferiore ad Euro 20.000.

In caso di assenza, per qualsiasi causa, del Procuratore, l'assenso potrà essere dato anche telefonicamente.

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sull'assenso non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Le predette disposizioni in tema di assenso, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 D. Lgs. n.ro 106/2006, non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto, ai sensi dell'art. 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.



5.17- Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, si prevede che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai Sostituti, siano preventivamente trasmessi al Procuratore della Repubblica per l'apposizione del "Visto".

Il "Visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocazione tra il Sostituto e il Procuratore della Repubblica.

In ipotesi di **esecuzione di provvedimenti cautelari**, personali e reali, oggetto del "Visto per assenso", il Sostituto Procuratore informerà **preventivamente** il Procuratore, **trasmettendo copia del relativo provvedimento cautelare da eseguire**.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "Visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica e il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento, sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 15 della Circolare organizzativa, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni volte ad individuare soluzioni condivise, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Gli eventuali atti relativi all'interlocazione sul "Visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e sono inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

Quanto all'indicazione degli atti e dei provvedimenti da sottoporre al "Visto" del Procuratore della Repubblica, essi sono individuati nei provvedimenti di definizione (anche parziale) dei procedimenti e, nei casi di esercizio dell'azione penale, anche sugli avvisi di chiusura delle indagini preliminari, afferenti a:

- 1) procedimenti penali per reati di competenza collegiale;
- 2) procedimenti in cui è annotato "riferire" o "conferire";
- 3) procedimenti riguardanti omicidi colposi per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro;
- 4) in tutti gli altri casi in cui il Sostituto titolare del procedimento ritenga utile e/o opportuno che il "Visto" venga apposto dal Procuratore della Repubblica.



Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.

**5.18-** Ove il Sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare **spese di particolare impegno finanziario**, per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione e/o per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del Procuratore.

Analogamente ogni Vice Procuratore Onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

**5.19-** Il Procuratore della Repubblica, nelle determinazioni sull'**impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie**, provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa.

Promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Magistrati dell'ufficio ed al Rid del distretto, curando la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

**5.20-** Il Procuratore della Repubblica promuove lo **svolgimento di riunioni periodiche** tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro ovvero con i magistrati onorari - ove opportuno anche congiuntamente - con finalità di formazione, aggiornamento professionale, valutazione di eventuali disfunzioni e ricerca delle prassi operative migliori. Ciò anche al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio.

La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore.



**5.21-** Il Procuratore della Repubblica disciplina l'attività dei **Vice Procuratori Onorari**, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:

- la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. in udienza;
- l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57".

**5.22-** Il Procuratore individua i **criteri di priorità nella trattazione degli affari**, come previsto dall'art. 3 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, per come novellata dalla delibera consiliare del 16/12/2020.

A tal fine, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-*bis* Disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, elabora criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, indicando i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del Tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei Dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".

**5.23-** Il Procuratore della Repubblica **verifica, inoltre, periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro**, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio.

Il Procuratore assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, la tempestività delle stesse, impartendo le necessarie direttive alla Segreteria e disponendo il ricorso ai tecnici informatici del CISIA per gli eventuali interventi sul Sistema Informativo della Cognizione Penale (SCIP).

**5.24-** Il Procuratore della Repubblica, ancora:

- dirige l'organizzazione del personale amministrativo, in assenza del dirigente amministrativo titolare, coadiuvato dai direttori amministrativi e dai funzionari giudiziari, in particolare cura l'organizzazione e la funzionalità dei servizi di segreteria, l'approvazione dei progetti elaborati, anche per il lavoro straordinario;
- gestisce i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- cura i rapporti e l'attività di coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia, relativamente ai procedimenti di criminalità organizzata;
- per la gestione di alcuni affari e/o settori (es. intercettazioni, VPO), può essere coadiuvato da un Sostituto collaboratore (c.d. Referente), individuato secondo criteri trasparenti previo interpello tra tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio.
- cura gli adempimenti amministrativi relativi ai magistrati (ferie, partecipazione a corsi e a seminari, pareri per la progressione in carriera ecc.);
- cura i rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;
- cura e gestisce l'organizzazione delle Sezioni di P.G.;
- cura la manutenzione dei locali e dei beni dell'Ufficio; partecipa alle riunioni della Commissione permanente ed esercizio delle competenze connesse;
- gestisce le spese di ufficio e delle spese di economato;
- gestisce la sicurezza dei palazzi di giustizia di Corso Umberto e via Lacquari.

**5.25 - In particolare i rapporti con gli organi di informazione**

In relazione ai rapporti con gli organi di informazione vanno tenuti presenti alcuni principi:

- l'art. 5 d.lgs. n. 106/2006, con cui vengono regolati i rapporti tra Ufficio di Procura e organi di stampa, col dichiarato fine di *evitare ogni forma di personalizzazione e di sovraesposizione del singolo magistrato*, attribuendo solo al Procuratore della Repubblica, il mantenimento dei contatti con i mass-media, prevedendo al comma 3 un'ipotesi di responsabilità disciplinare nel caso in cui il Sostituto rilasci dichiarazioni o fornisca notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio;
- il Parere del Consiglio Consultivo dei Pubblici Ministeri Europei (CCPE che raccoglie i rappresentanti dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa), Opinion n. 8 del 2013, circa il *dovere di informazione esistente in capo al Procuratore della Repubblica*, che rende doveroso il



rapporto con la stampa al fine di consentire una corretta informazione, ai fini della trasparenza dell'attività dell'Ufficio e dell'esigenza di correggere, a volte, la inesatta percezione che di determinati eventi oggetto di attività giudiziaria può esserci nell'opinione pubblica.

In ragione di ciò occorre ribadire che *la titolarità dei rapporti con gli organi di informazione spetta soltanto al Procuratore della Repubblica.*

Anche in relazione ai rapporti della Polizia Giudiziaria con gli organi di informazione appare opportuno ribadire la necessità di concordare previamente con questo Ufficio, nella persona del Procuratore della Repubblica, anche al fine di evitare di compromettere attività di indagine in corso e/o che potrebbe essere avviata, ogni iniziativa della Polizia Giudiziaria in materia di rapporti con gli Organi d'informazione nei casi di:

- attività investigativa delegata;
- esecuzione di atti di polizia giudiziaria delegati (ivi compresi quelli in materia di esecuzione di misure cautelari personali e reali);
- attività di polizia giudiziaria d'iniziativa che, per le caratteristiche, lo spessore criminale o per il ruolo dei soggetti coinvolti, nonché per le modalità della condotta illecita, per l'entità degli interessi offesi, o per qualsiasi altra ragione, richiedano l'avvio di più ampie indagini;
- attività di polizia giudiziaria d'iniziativa in cui sono state applicate tecniche di analisi del rischio o di carattere investigativo particolarmente innovative, la cui divulgazione va adeguatamente valutata al fine di non compromettere la ulteriore e successiva utilizzazione delle medesime tecniche in diversi contesti investigativi.

## **6. I Sostituti Procuratore della Repubblica e l'assegnazione degli Affari Penali.**

I rapporti tra il Procuratore della Repubblica e i Sostituti, per quanto riguarda la trattazione degli affari, sono regolamentati come segue.

Il procedimento s'intende assegnato al magistrato, anche ai sensi dell'art. 2 D. Lvo 106/2006, fino alla sua definizione, mediante richiesta di archiviazione ovvero esercizio dell'azione penale, sotto qualsiasi forma.

La materia dei "visti", e dello specifico ed obbligatorio assenso del Procuratore della Repubblica nei casi di cui all'art. 3, 1° e 2° comma D. Lvo 106/2006, è regolata dalle disposizioni contenute nella disciplina di dettaglio del presente documento di organizzazione (sostanzialmente confermativa della regolamentazione vigente in



attuazione del D.L.vo 106/06 e successive modifiche e delle risoluzioni interpretative del C.S.M.).

I magistrati assegnatari riferiscono su tutti i procedimenti in cui il Procuratore della Repubblica ha apposto l'annotazione "conferire" o "riferire" direttamente al Procuratore della Repubblica.

I magistrati assegnatari "conferiscono", nei termini di cui sopra, anche su tutti i procedimenti che presentino aspetti di oggettiva complessità, soggettiva delicatezza, problematicità tecnica, controversa interpretazione, o, in generale, idoneità a coinvolgere od esporre l'intero ufficio nella loro definizione.

Conferiscono, nei termini di cui sopra, sulle richieste di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni di comunicazioni a partire dalla quinta.

Conferiscono, altresì, con il Procuratore della Repubblica, sulle intercettazioni telefoniche e/o ambientali nei confronti di soggetti non iscritti nel registro degli indagati, diversi dalle persone offese.

## **7. Gruppi di lavoro specializzati e assegnazione degli affari.**

L'Ufficio è articolato in gruppi di lavoro suddivisi con riferimento a materie omogenee o investigativamente frequentemente collegate, con possibilità di variazioni derivanti dalla attuale consistenza organica della Procura, dall'emersione di nuovi settori di indagine che impongono nuove specializzazioni o, ancora, sulla base dei dati statistici e dei carichi di lavoro, a scopo perequativo.

Sotto il primo profilo va detto che, con 7 magistrati in organico – con pianta organica mai, o quasi mai, coperta – ed al fine di garantire una reale specializzazione nelle investigazioni nella materia trattata, appare necessario contenere il numero dei Settori specializzati.

Se una delle finalità della istituzione di gruppi di lavoro consiste nella realizzazione di un incremento delle capacità investigative, che si realizza attraverso il costante confronto delle esperienze tra colleghi e l'adozione di protocolli investigativi condivisi, la previsione di gruppi specializzati con un numero ridottissimo di magistrati vanificherebbe completamente lo scopo da perseguirsi attraverso tale suddivisione dell'Ufficio.

D'altro canto va evidenziato come, a fronte dello spostamento in sede distrettuale della competenza per alcune particolari categorie di reati (si pensi a quelli di cui all'art. 51, comma 3 *quinquies* c.p.p.), si imponga, nei singoli uffici di Procura, una esigenza di



concentrazione delle conoscenze e delle metodologie investigative esattamente corrispondente al fine perseguito dal legislatore.

Allo scopo di individuare la composizione dei gruppi di lavoro, evitando sperequazioni nei carichi dei vari magistrati, si è tenuto conto dell'analisi dei flussi dei procedimenti iscritti in Procura negli ultimi anni, sulla base della natura dei delitti che ne costituiscono oggetto.

7.1 – L'assetto della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, con riferimento ai gruppi specializzati, è stato recentemente modificato dallo scrivente, con provvedimento n. 5135/2020 del 06.11.2020, recante la *“modifica al progetto organizzativo vigente ... relativamente alla composizione dei gruppi di lavoro specializzati”*. Con successivo provvedimento n. 5234/2020, datato 12.11.2020, è stata disposta la *“assegnazione dei magistrati ai nuovi gruppi di lavoro specializzati”*.

Il precedente programma organizzativo prevedeva due soli gruppi specializzati: 1) il gruppo c.d. “pubblica amministrazione e ambiente”; II) il gruppo c.d. “fasce deboli”. La necessità di anticipare l'entrata in vigore delle odierne previsioni, relativamente alla composizione dei gruppi di lavoro specializzati, era dettata da un duplice ordine di ragioni: a) dalla immissione nel possesso delle funzioni, in data 18.11.2020, della dott.ssa Maria Cecilia Rebecchi, MOT destinato in prima assegnazione all'Ufficio, per cui vi era la necessità di predisporre l'interpello per la sua assegnazione ad uno dei gruppi specializzati, oltre che di formazione del suo ruolo, ed appariva evidente l'opportunità che entrambi gli adempimenti avvenissero sulla scorta della nuova organizzazione dell'Ufficio; b) in considerazione del fatto che, le precedenti previsioni, valutate sulla scorta dell'analisi della situazione concreta di trattazione degli affari, svolta nei primi mesi dall'insediamento dello scrivente, non rispondevano alle reali esigenze dell'Ufficio.

La risposta dell'Ufficio, invero, si appalesava particolarmente deficitaria nel contrasto ai reati c.d. “economici” (fallimentari in particolare, posto che pendevano procedimenti di notevole complessità risalenti a quasi un decennio, ma anche finanziari, societari etc.). Detta situazione era dovuta, ad avviso dello scrivente, soprattutto alla mancata previsione di un gruppo specializzato nel contrasto a dette fattispecie di reato, che ha avuto, quale immediata ed indiretta ricaduta, una attività di scarso impulso e stimolo alle forze dell'ordine impegnate nella materia (in particolare alla Guardia di Finanza). Da ciò la necessità di un potenziamento dell'intervento nel settore dei reati c.d. “economici”, con la creazione di un apposito gruppo specializzato.

Allo scopo di individuare la composizione dei diversi gruppi di lavoro, evitando sperequazioni nei carichi dei vari magistrati, lo scrivente ha tenuto conto dell'analisi dei



flussi dei procedimenti iscritti in Procura negli ultimi anni, sulla base della natura dei delitti che ne costituiscono oggetto. Proprio sulla scorta dell'analisi dei flussi e della necessità di avviare, sin da subito, la trattazione degli affari più complessi e urgenti del settore specifico, è stata prevista, con successivo provvedimento, la riassegnazione ai componenti del "gruppo economico", di tutti i procedimenti in materia fallimentare (iscritti a mod. 21, 44 o 45).

Occorre evidenziare, ancora, che la previsione in ordine alla composizione dei gruppi - così come il progetto organizzativo - deve intendersi quale previsione necessariamente flessibile (anche con riferimento all'elencazione dei reati che sono trattati dai singoli gruppi di lavoro), le cui ricadute potranno essere rivalutate sulla scorta dell'osservazione della distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i Sostituti Procuratori.

Il progetto organizzativo, del resto, deve essere in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze di giustizia e ai mutamenti nelle condotte criminali, conseguenti alle modificazioni negli assetti economico-sociali del circondario, con la conseguenza che il programma non può essere concepito come un modello ideale ed imm modificabile, ma piuttosto come una guida per una razionale distribuzione delle competenze e delle funzioni esercitate dall'Ufficio nel momento.

Il presente programma organizzativo, del resto, mira alla creazione di una Procura della Repubblica moderna, protesa all'implementazione della produttività dell'Ufficio, anche attraverso la creazione di nuovi modelli organizzativi, in grado di gestire in modo centralizzato e veloce tutta una serie di affari, sfruttando al meglio le risorse umane, tecnologiche e finanziarie disponibili.

#### **7.2- Gruppi di lavoro specializzati e assegnazione degli affari.**

L'Ufficio è articolato in quattro gruppi di lavoro (compreso quello generico), con tre aree di specializzazione, suddivisi con riferimento a materie omogenee o investigativamente frequentemente collegate, con possibilità di variazioni derivanti dalla reale consistenza organica della Procura, dall'emersione di nuovi settori di indagine che impongono nuove specializzazioni o, ancora, sulla base dei dati statistici e dei carichi di lavoro, a scopo perequativo.

Resta salva la possibilità di adeguamento del numero dei gruppi e della loro consistenza organica, nel corso del tempo, all'esito di ulteriori verifiche o, comunque, di emersioni che la rendano necessaria o utile.

La procedura di assegnazione dei magistrati ai citati "gruppi" viene così disciplinata:



- provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, previo interpello di tutti i Sostituti;
- osservanza dei seguenti criteri: valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, purché oggettivo e verificabile; valutazione dell'anzianità di servizio.

**1. Area n. 1: pubblica amministrazione, ambiente e territorio;**

**2. Area n. 2: criminalità economica (reati in materia economica, tributaria, finanziaria e fallimentare);**

**3. Area n. 3: fasce deboli (reati contro la famiglia, la persona e tutela dei soggetti deboli);**

**4. Settore generico (che riguarda tutti gli altri reati non compresi nelle precedenti).**

L'assegnazione degli affari avviene con un sistema automatico, uno per ciascun magistrato a partire dal meno anziano.

L'analisi dei flussi riguardanti i gruppi specializzati comporta che:

- al Gruppo 1 sono assegnati n. 3 magistrati;
- al Gruppo 2 sono assegnati n. 2 magistrati;
- al Gruppo 3 sono assegnati n. 2 magistrati;
- al Gruppo 4 sono assegnati tutti i magistrati dell'Ufficio: la materia generica, difatti, viene suddivisa tra tutti i Sostituti con assegnazione automatica, a rotazione, partendo dal magistrato meno anziano, fino ad arrivare a quello più anziano.

Le sperequazioni fra gruppi o individuali, vengono colmate attraverso l'assegnazione automatica dei procedimenti facenti parte del gruppo non specializzato "settore generico". Periodicamente, inoltre, in caso di permanenza delle condizioni di squilibrio dei carichi di lavoro, si procede a forme di riequilibrio, per es. mediante la sospensione delle assegnazioni, previa consultazione dei magistrati del settore o di tutto l'ufficio. Tanto ai sensi del disposto di cui all'art. 4 lett. h) della circolare consiliare.

Nell'assegnazione degli affari si tiene conto, per come si esplicherà infra, della "regola del precedente", quale doveroso criterio che permette una più efficace gestione della vicenda ai fini delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale e che, pertanto, costituisce valida ragione di deroga all'assegnazione automatica.

Nel caso in cui, nella medesima notizia di reato, siano prospettate ipotesi di reato generico ed ipotesi di reato appartenente ad un settore specifico, la designazione avverrà con



preferenza in favore del Sostituto del competente settore specialistico, anche se punito con pena edittale meno grave.

Ove, nel corso delle indagini preliminari, appaia la necessità dell'iscrizione di un ulteriore reato appartenente ad un gruppo di cui non faccia parte il Sostituto titolare, questi dovrà avvertire il Procuratore che, sentito il Sostituto titolare del procedimento, adotterà la soluzione più adeguata al caso concreto e maggiormente condivisa: ad esempio, lo stralcio del reato di settore e la formazione di un separato fascicolo; la co-assegnazione con altro Sostituto; la possibilità di derogare alla specializzazione e quindi di far proseguire le investigazioni al Sostituto non del settore.

Dopo l'assegnazione, il procedimento verrà immediatamente trasmesso al magistrato assegnatario, a cui spetterà il compito di completarne eventualmente l'iscrizione.

Ove il magistrato assegnatario non concordi con la qualificazione giuridica dei fatti, individuando, di contro, una delle materie assegnate ai settori specialistici, ritrasmetterà il procedimento al Procuratore per la valutazione dell'assegnazione al Settore specifico; se invece il procedimento non riguarda reati attribuibili ad un preciso settore di lavoro, lo manterrà a sé.

## **GRUPPI SPECIALIZZATI**

### **I. Area/Gruppo n. 1: pubblica amministrazione, ambiente e territorio.**

In questa Area vengono trattati i reati: contro la Pubblica Amministrazione: artt. da 314 a 335 bis c.p. (ad eccezione del capo II, dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e dei reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter); sequestro di persona (art. 605 c.p.), se commesso da pubblico ufficiale, nonché quelli di cui agli artt. 606, 607, 608, 609, 613 bis, se commesso da pubblico ufficiale, e 615 c.p.; reati in materia di ambiente, tutela del paesaggio e beni artistici, ivi compresi i reati previsti dall'art. 452 bis c.p. sino all'art. 452 *septies* c.p.; quelli di cui agli artt. 733 e 734 c.p.; reati in materia di rifiuti e di inquinamento, nonché quello di cui all'art. 674 c.p. quando concerna l'inquinamento (elettromagnetico od altro); reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b), c.p.p. con quelli sopra indicati.

Gli affari sono assegnati automaticamente, con criteri di rotazione e di distribuzione equilibrata del carico di lavoro, 1 per ciascuno dei sostituti che ne fanno parte, con verifica del Procuratore, all'atto dell'assegnazione, dell'esistenza di precedenti e successiva perequazione.



**2. Area/Gruppo n. 2: criminalità economica (reati in materia economica, tributaria, finanziaria e fallimentare).**

In questa Area vengono trattati i reati: fallimentari, societari e bancari; tributari e finanziari; contrabbando, con esclusione di quello di cui all'art. 291 quater del D.P.R. 23/1/1973, n. 43; di usura: art. 644 c.p.; riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.); art. 512 bis c.p.; truffa commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche: artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.; reato di cui all'art. 493 ter c.p.; reati in materia di reddito di cittadinanza: art. 7 D. L. n. 4/2019; richieste del pubblico ministero formulate ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.; richieste di dichiarazione di fallimento presentate ai sensi dell'art. 7 L.F.; reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b), c.p.p., con quelli sopra indicati.

Affari civili (visti e pareri) in materia societaria e fallimentare.

Gli affari sono assegnati automaticamente, con criteri di rotazione e di distribuzione equilibrata del carico di lavoro, 1 per ciascuno dei sostituti che ne fanno parte, con verifica del Procuratore, all'atto dell'assegnazione, dell'esistenza di precedenti e successiva perequazione.

**3. Area/Gruppo n. 3: fasce deboli e “codice rosso” (reati contro la famiglia, la persona e tutela dei soggetti deboli).**

In questa Area vengono trattati i reati: delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: art. 603 bis c.p.; reati di cui all'art. 388, comma 2°, c.p., ove concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci; delitti contro la famiglia: artt. da 556 a 574 bis c.p.; delitto di lesioni (art. 582 c.p.) commesso contro uno dei soggetti elencati nell'art. 577, secondo comma, c.p. ovvero contro il convivente; delitto di abbandono di persone minori o incapaci: art. 591 c.p.; delitti contro la libertà sessuale: artt. da 609 bis c.p. a 609 *decies* c.p.; delitto di atti persecutori: art. 612 bis c.p.; delitto di circonvenzione di persone incapaci: art. 643 c.p.; reati in materia di prostituzione; reati previsti dalla legge n. 194/1978 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 583 bis c.p.; reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b), c.p.p. con quelli sopra indicati.

Affari civili (visti e pareri) inerenti ai soggetti deboli e la famiglia (Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno), in caso di impedimento, su delega o quando non ritenga di provvedere direttamente il Procuratore della Repubblica.

Gli affari sono assegnati automaticamente, con criteri di rotazione e di distribuzione equilibrata del carico di lavoro, 1 per ciascuno dei sostituti che ne fanno parte, con verifica

del Procuratore, all'atto dell'assegnazione, dell'esistenza di precedenti e successiva perequazione.

#### **4. Area/Gruppo generico - reati vari.**

Tutti i reati del codice penale e delle leggi speciali non inclusi nei gruppi specializzati.

- Gli affari sono assegnati automaticamente con criteri di rotazione e di distribuzione equilibrata del carico di lavoro, tale da consentire compensazioni periodiche per riequilibrare il carico di lavoro.

Ciascun magistrato, attualmente, appartiene ad un solo gruppo specializzato, anche se non è escluso, in futuro, sulla base delle esigenze, che un Sostituto possa far parte di due gruppi o aree di specializzazione, eventualmente con l'assegnazione pro quota degli affari, nel rispetto della perequazione dei ruoli.

#### **7.3- Composizione dei gruppi.**

Con provvedimento del 12.11.2020, a seguito di interpello, è stata prevista l'assegnazione dei magistrati ai nuovi gruppi di lavoro specializzati, nei termini che seguono:

**1. Area/gruppo n. 1: dott.sse Filomena Aliberti, Concettina Iannazzo e Olimpia Anzalone;**

**2. Area/gruppo n. 2: dott.ssa Eugenia Belmonte e dott. Ciro Luca Lotoro;**

**3. Area/gruppo n. 3: dott. Corrado Caputo e dott.ssa Maria Cecilia Rebecchi.**

**7.4-** Le assegnazioni in deroga al sistema automatico, al di fuori delle fattispecie di indicate, sono riservate al Procuratore della Repubblica, il quale può riservare a sé la trattazione di procedimenti o co-assegnarsi con uno o più Sostituti, per come già esplicitato. L'assegnazione in deroga da parte del Procuratore è possibile in osservanza dei seguenti criteri:

- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale o appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;

- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento.

**7.4.1-** **Assegnazione per connessione e precedente.** I procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371-bis e 371-ter c.p., sono assegnati al pubblico ministero che ha curato le indagini preliminari in merito al fatto principale, cui i predetti reati sono connessi e comunque si colleghino, anche se i relativi procedimenti risultino definiti. Analogamente per il nuovo delitto p. e p. all'art. 387-bis c.p. (*Violazione dei provvedimenti di*



*allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).*

La considerazione delle ragioni di connessione o di collegamento va opportunamente bilanciata, per i reati ordinari, con un'adeguata valutazione della fase processuale in cui il precedente si trova e dunque dell'effettiva utilità, per l'Ufficio requirente, di far gestire il procedimento al magistrato che ha trattato il precedente: ciò al fine di evitare, ad esempio, che la posizione di uno stesso denunciante, di un ladro seriale o di un truffatore seriale debba essere valutata sempre dal medesimo magistrato, anche dopo l'avvenuta definizione da parte sua delle indagini preliminari relative al precedente.

Qualora, per la pluralità dei fascicoli connessi o collegati o per altra ragione, possa prospettarsi l'attribuzione del procedimento o dei procedimenti a due o più Sostituti, l'assegnazione avverrà, se i medesimi non trovino una soluzione concordata, con l'intervento del Procuratore, il quale di regola designerà il magistrato titolare del procedimento cronologicamente iscritto per primo.

**7.4.2- Assegnazione per stralcio.** Il Sostituto che opera lo stralcio ne resterà automaticamente designato, normalmente, esclusivamente se lo stralcio riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento principale (ad esempio, se lo stralcio viene eseguito per definire posizioni urgenti e comunque complete rispetto ad altre), oppure se il neo-procedimento incardinato con lo stralcio sia connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ovvero collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo lettera (b), c.p.p.. Negli altri casi il mantenimento dell'assegnazione sarà valutata dal Procuratore, sentito il Sostituto che ha operato lo stralcio.

Nel caso in cui, nel corso di un'indagine in materia di gruppo specializzato o generica, emerga un reato di appartenenza a gruppo specializzato diverso da quello cui appartiene il Magistrato che sta conducendo l'indagine, si procede con lo stralcio del reato non rientrante nell'area specialistica del Sostituto titolare dell'indagine e con l'assegnazione a un Magistrato del gruppo specializzato; in ipotesi di connessione probatoria, ove il Procuratore della Repubblica non ritenga di mantenere l'assegnazione al Sostituto titolare, il fascicolo sarà co-assegnato con l'assenso dello stesso e del Sostituto d'area.

**7.4.3- Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio.** E' possibile la redistribuzione del ruolo del magistrato trasferito tra tutti i restanti magistrati, eventualmente inseriti nei gruppi specialistici, anche con riferimento ai procedimenti penali i cui fascicoli non siano presenti materialmente in Procura (ad esempio perché temporaneamente in carico al GIP).



Tali procedimenti, al momento della restituzione, saranno quindi riassegnati secondo un sistema di turnazione analogo a quello che prevede la distribuzione delle nuove notizie di reato "in automatico", in modo equo tra i Sostituti, in ordine di anzianità. Tale ridistribuzione dovrà, comunque, tenere conto del numero di fascicoli di materia specialistica che verranno assegnati al Sostituto cui quella competenza verrà, anche a titolo provvisorio, attribuita, al quale dovrà essere assegnato un numero inferiore di procedimenti "ordinari", in modo da ottenere una distribuzione equa, per numero, tra i singoli Sostituti.

#### **8.- Revoca, rinuncia, avocazione.**

La **revoca** dell'assegnazione da parte del Procuratore della Repubblica, nel rispetto dell'autonomia professionale ed operativa del Sostituto, può essere effettuata solo se sussista una divergenza insanabile fra il magistrato assegnatario del fascicolo ed il Procuratore sulle modalità di conduzione delle indagini e/o sulle determinazioni conclusive. In particolare, nei soli casi in cui il Sostituto si discosti, senza giustificato motivo, dal quadro dei principi e dei criteri organizzativi generali, oltreché dalle direttive impartite in via specifica dal Procuratore. Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Gli atti relativi alla revoca non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 15 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, da intendersi qui integralmente trascritte, costituendo parte integrale e sostanziale del presente documento.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della Circolare organizzativa, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica



trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni.

Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

**8.1- La rinuncia all'assegnazione** da parte del magistrato assegnatario può essere effettuata nei casi in cui sussista una divergenza insanabile con il Procuratore sulle modalità di conduzione delle indagini e/o sulle determinazioni conclusive.

Gli atti relativi alla rinuncia non andranno inseriti nel fascicolo processuale ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Si applicano tutte le altre disposizioni dell'art. 16 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, da intendersi qui integralmente trascritte, costituendo parte integrale e sostanziale del presente documento.

Il magistrato assegnatario, quando ritiene che il contrasto con il Procuratore della Repubblica non sia sanabile, può rinunciare all'assegnazione con provvedimento motivato, rimettendo il procedimento al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i co-assignatari.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al C.S.M. per la presa d'atto.

**8.2-** Con riferimento, poi, all'istituto della **avocazione** e con specifico riguardo alla previsione dell'art. 407 comma 3-bis c.p.p., va qui espressamente richiamata la risoluzione del C.S.M. prot. P 8767/2018 del 18.5.2018, in particolare a proposito dei nove casi di procedimenti non avocabili descritti alle pagg. 14 e 15 della risoluzione medesima (casi da intendersi per brevità qui trascritti).

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n.ro 103/2017:



- ciascun Sostituto Procuratore della Repubblica, operando congiuntamente con la propria Segreteria ed il personale amministrativo, curerà la regolare ed aggiornata tenuta dello scadenziario dei termini di indagine, avvalendosi della funzione ALLARMI del SICP;
- nei casi di interesse, provvederà a richiedere al Procuratore Generale della Repubblica l'ulteriore proroga, ai sensi del novellato art. 407 c.p.p.. In detta ipotesi, evidenzierà le investigazioni ancora da eseguire e tutti gli elementi conoscitivi utili sullo stato del procedimento. La richiesta di proroga verrà comunicata al Procuratore della Repubblica;
- comunicherà al Procuratore, con cadenza settimanale, l'elenco dei procedimenti penali scaduti, precisando, per ciascuno di essi, le ragioni che hanno determinato la scadenza del termine e le attività investigative da compiere. Comunicherà, altresì, se sia o meno decorso il termine di mesi tre, entro il quale determinarsi sulle modalità di conclusione delle indagini preliminari e quello, eventualmente richiesto ed assentito, in sede di proroga, dal Procuratore Generale della Repubblica. Analogamente, quanto ai procedimenti penali in ordine ai quali sia inutilmente decorso il termine di mesi tre dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis c.p.p.;
- la Segreteria formerà, ai fini della trasmissione alla Procura Generale della Repubblica, separati elenchi, in cui le segnalazioni ricevute dai magistrati saranno suddivise come di seguito:
  - procedimenti con termini di durata delle indagini preliminari scaduti, ai sensi dell'art. 127 Disp. Att. C.p.p.;
  - procedimenti con termine di tre mesi decorso rispetto al termine massimo di durata delle indagini preliminari ovvero rispetto ai termini di cui all'art. 415-bis c.p.p.;
  - procedimenti dei quali risulti decorso il termine di proroga di tre mesi concesso dal Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 407 c.p.p..

### **9- Misure di Prevenzione.**

Fino all'entrata in vigore del presente progetto organizzativo, le misure di prevenzione sono state trattate, in via esclusiva, dal Procuratore della Repubblica.

Per implementare il sistema delle Misure di prevenzione personali e reali, appare necessaria una rinnovata impostazione del lavoro, affidata alla responsabilità del Procuratore, adottando modalità attraverso le quali possa assicurarsi effettivo impulso all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e dell'art. 12 *sexies* legge n.ro



356/1992 (ora, art. 240-bis c.p.) nella fase esecutiva, norme di primaria importanza nel generale sistema normativo di contrasto al crimine organizzato, particolarmente presente nel circondario di Vibo Valentia: a tal fine il Procuratore promuoverà riunioni informative ed operative con i Magistrati dell'ufficio e gli organismi di polizia giudiziaria, all'uopo sensibilizzandola sull'importanza della materia ed orientandone l'attività preliminare.

Detto impulso potrà avvenire, inoltre, attraverso la previsione – con successivo provvedimento – di criteri di priorità nella trattazione delle M. P., la creazione di un Ufficio Misure di Prevenzione (UMP), che si avvarrà della costante collaborazione di personale della polizia giudiziaria specializzato, appartenente alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e ai Carabinieri.

Con successivo provvedimento, inoltre, verranno adottate le misure organizzative che presiedono alle scansioni procedurali appropriate allo specifico compito, per rendere efficiente ed efficace l'attività relativa alle misure di prevenzione, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui la Procura dispone, e dell'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio.

Le **misure di prevenzione**, personali e patrimoniali, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1°, lettere (c), (i), (i-bis) e (i-ter), D. Lgs. 06 settembre 2011, n.ro 159, per come novellato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, rientranti nella competenza concorrente di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del predetto T.U., formeranno oggetto di preliminare necessaria interlocuzione del Procuratore della Repubblica con il Procuratore Distrettuale Antimafia a cui verrà rimessa, in via preventiva, copia della proposta, al fine di assicurare un costante coordinamento e scambio informativo in materia.

Del settore, affidato al neocostituito Ufficio Misure di Prevenzione (UMP), fanno parte, oltre al Procuratore della Repubblica - che lo coordina e che è titolare, eventualmente in co-assegnazione con i Sostituti, di ogni affare - tutti i Sostituti, ai quali il Procuratore, ove non ritenga di trattenerne l'assegnazione esclusiva, può co-delegare, a rotazione, i singoli procedimenti.

Rimane inteso che le misure di prevenzione che scaturiscano da procedimenti in atto o comunque già definite dal Sostituto, per esigenze di economicità ed efficienza, in sintonia con il criterio generale del "precedente", verranno assegnate al medesimo Sostituto che ha trattato o tratta il procedimento a cui le misure ineriscano.

In tutte le udienze in materia di Prevenzione, l'accusa sarà sostenuta direttamente dal Procuratore della Repubblica, che può delegare, in caso di impedimento, il Sostituto anziano (o, in caso di concomitante assenza, il magistrato di turno esterno).



## **10. Magistrato referente per l'innovazione e Ufficio di Coordinamento per l'Informatica e l'Innovazione.**

E' stata recentemente rinnovata la nomina del magistrato referente per l'innovazione nella persona della dott.ssa Filomena Aliberti.

La stessa, sotto la Direzione del Procuratore Capo, unitamente al Direttore Amministrativo, ad un Funzionario e un Assistente Giudiziario, fanno parte dell'Ufficio di Coordinamento per le Innovazioni e lo Sviluppo Organizzativo, istituito seguendo le direttive del Ministero della Giustizia che, con nota del 28.12.2015, n. 51750, avente ad oggetto l'azione di coordinamento del Ministero nella programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2016-2020.

L'attività dell'Ufficio riguarda la realizzazione dei progetti innovativi nell'ambito dei fondi strutturali europei riguardanti il Processo Penale Telematico, *EGovernment* e videoconferenza, Uffici di prossimità, rapporti con il Tribunale nel settore civile, l'efficientamento del processo civile ed eventuali altri progetti, di concerto con l'analogo Ufficio distrettuale.

## **11.- Turno Esterno: durata e modalità di effettuazione.**

La durata del turno esterno dei Sostituti è settimanale ed è fissata dalle ore 14:00 del giorno indicato nell'ordine di servizio (attualmente il lunedì) e sino alla stessa ora dell'ultimo giorno indicato nell'ordine medesimo (lunedì).

Il magistrato di turno esterno, durante l'effettuazione del servizio, dovrà essere presente in Procura negli orari d'ufficio sino al giorno di ultimazione del servizio compreso, al fine di procedere all'esaurimento degli adempimenti conseguenti alle attività incamerate sino alle ore 14:00 del giorno "smontante".

Fermo restando l'utilizzo di eventuali dispositivi ed accorgimenti tecnici, quali deviazioni di chiamata su apparato radiomobile cellulare nella personale disponibilità, ovvero su utenza telefonica di rete fissa, il passaggio di consegne tra il magistrato di turno uscente ed il collega subentrante dovrà avvenire personalmente.

Nell'ipotesi in cui il magistrato subentrante nel turno di reperibilità non sia presente in ufficio all'atto delle consegne e salvo quanto si indicherà *infra* per le ipotesi di impedimento, il magistrato uscente provvederà a consegnare il telefono mobile del turno alla Segreteria del Procuratore. Il Procuratore della Repubblica impartirà le opportune ed urgenti disposizioni nell'immediatezza, onde assicurare la continuità del servizio.



Il Sostituto, qualora nei giorni in cui gli è stato assegnato un turno di reperibilità sopraggiungano altri impegni, anche personali, non rinviabili, potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto, comunicandolo al Procuratore e, entro la fine del mese, all'addetto alla predisposizione del calendario; nel caso, invece, di impedimento improvviso e non prevedibile, previa comunicazione al Procuratore e all'addetto alla predisposizione del calendario, gli incombeni inerenti al turno di reperibilità esterna saranno svolti dal Sostituto di turno "supporto". Occorre precisare, in proposito, che, in caso di assenza o impedimento del magistrato di "supporto" (come ad esempio a far data dal prossimo mese di maggio 2021, per via della concomitante assenza per astensione di ben due magistrati, contingenza che non consente la previsione del "supporto") il magistrato di turno esterno sarà sostituito da quello di "turno monocratico". In ogni caso resta fermo il recupero della turnazione esterna a cessato impedimento da parte del magistrato.

E' previsto, difatti, il Magistrato di turno "supporto", il quale assicura le sostituzioni in caso di impedimento del magistrato designato per il turno urgente o per altri servizi, quale anche la partecipazione alle udienze. Ogni magistrato è, comunque, tenuto ad essere presente in Ufficio nei giorni di servizio, onde non aggravare gli adempimenti dei vari magistrati di Turno.

**11.1- Attività della reperibilità d'urgenza.** Il magistrato di turno esterno, in via generale, è designato per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice, in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del servizio di turnazione.

Il Sostituto Procuratore di turno è reperibile nell'arco delle 24 ore (dalle ore 14:00 del lunedì entrante alle ore 14:00 del lunedì successivo), anche attraverso un recapito telefonico mobile, per intervenire in ordine ad arresti, fermi di indiziato di delitto (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di polizia giudiziaria per l'identificazione ex artt. 349 cpp ed 11 L. 18.5.1978, n.ro 191), nonché per omicidi e decessi.

A tal fine:

**1-** per gli arresti e fermi, il parametro di riferimento per la individuazione del Sostituto di turno e dell'assegnazione dei relativi procedimenti (anche ai fini della competenza a richiedere le convalide) è costituito dall'ora e dal giorno in cui gli arresti ed i fermi siano intervenuti (e non, invece, da quelli della redazione o della ricezione dei verbali e delle relative informative in Procura);

**2-** tutti i procedimenti trattati durante il turno esterno relativi ad arrestati e fermati rimarranno assegnati al Sostituto di turno che provvederà agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida e ad ogni attività comunque urgente, in essa



ricomprese le incombenze relative ai reati rientranti nel c.d. "Codice Rosso" - di competenza del Gruppo III "Fasce Deboli" - tra le quali, la predisposizione di delega indagini urgente e l'eventuale assunzione ad informazioni della vittima (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.). Saranno invece trasmessi al Procuratore della Repubblica (dopo l'espletamento delle attività indifferibili ed urgenti), per l'assegnazione, i procedimenti relativi a reati rientranti nei settori specializzati, nonché quei procedimenti per i quali particolari esigenze di complessità o connessione con precedenti indagini, vagliate d'intesa con il medesimo Procuratore, ne consiglino la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i settori specializzati, eventualmente anche in co-assegnazione con il Sostituto di turno intervenuto (in tal caso, sarà il Procuratore a disporre l'assegnazione o la co-assegnazione);

**3-** il Sostituto di turno esterno provvede ad informare immediatamente il Procuratore della Repubblica di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo;

**4-** nei casi in cui il fermo sia stato disposto da altro pubblico ministero dell'ufficio, ai sensi del co. 1 art. 384 cpp, la successiva procedura di convalida sarà comunque seguita dal magistrato procedente, indipendentemente dal giorno e dall'ora dell'esecuzione dell'ordine di fermo;

**5-** i fascicoli con detenuti che perverranno da altri Uffici Giudiziari e per i quali sia necessario procedere al rinnovo della misura ex art. 27 c.p.p., saranno di regola presi in esame dal Sostituto di turno esterno nel giorno dell'arrivo in Procura del procedimento. Egli provvederà, in ogni caso, in ordine alla eventuale richiesta di rinnovazione delle misure cautelari e, quindi, alla successiva definizione del procedimento, salvo si tratti di casi di particolare complessità di competenza di Settore specializzato nel qual caso il fascicolo sarà trasmesso al Procuratore, per le opportune valutazioni, anche in ordine alla possibile co-assegnazione;

**6-** per quanto concerne la trattazione dei fascicoli inerenti ad arrestati e fermati, la richiesta di convalida (al Gip o, in sede di direttissima contestuale, ex artt. 449 o 558 c.4 c.p.p.) dovrà essere curata con la dovuta attenzione: in particolare accertando, nei casi dubbi, la reale identità fisica del soggetto, anche disponendo analisi dattiloscopiche, onde evitare che sfugga l'esistenza di eventuali precedenti penali o anche solo di sentenze emesse in primo o secondo grado e comunque in modo da poter adeguatamente evidenziare al Giudice la sussistenza di esigenze che giustifichino una misura cautelare;



7- nei casi di omicidio volontario o di morte sospetta, il Sostituto, oltre ad impartire già per telefono le prime direttive, valuterà se recarsi sul luogo dei fatti per assicurare che nessuno degli adempimenti di rito venga trascurato.

I procedimenti per gli omicidi volontari saranno di norma assegnati al Sostituto di turno esterno che se ne è occupato o che ne è stato informato nella immediatezza dei fatti, con eventuale co-assegnazione al Procuratore della Repubblica o a magistrato di settore specializzato, qualora l'omicidio sia riconducibile a materia di competenza di quest'ultimo e, comunque, sempre a seguito di valutazione del Procuratore della Repubblica.

Il Sostituto addetto al "Turno urgenze" sarà, inoltre, competente per le attività appresso indicate:

8- richieste urgenti presentate dalla P.G. (nell'orario di ufficio) di autorizzazione a perquisizione relativamente a notizie di reato non ancora registrate, di "Nulla Osta" alle espulsioni, di autorizzazione ad espianti di organi, di trasfusioni ematiche e di T.S.O. (richieste, queste ultime, che, pur se non di competenza dell'A.G., potranno essere prese in considerazione, anche ai fini di eventuali pareri richiesti, ove collegate a notizie di reato);

9- valutazione e trattazione di ulteriori richieste urgenti (pervenute nell'orario di ufficio) quali quelle di intercettazione (telefoniche, tra presenti, telematiche ecc.); convalida di atti di iniziativa della P.G.. Nell'ipotesi in cui i termini per la convalida del sequestro siano scaduti, provvederà ad emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei beni oggetto del provvedimento della polizia giudiziaria;

10- formulazione di pareri sulla libertà personale di indagati e imputati in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l'istanza si riferisce;

11- adempimenti urgenti riguardanti fascicoli in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento.

In relazione a tutte queste attività, il criterio di riferimento per la individuazione del magistrato di turno urgenze competente è la data di ricezione in Procura degli atti relativi agli adempimenti predetti.

12- Nell'eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano riferibili ad episodi relativamente ai quali sia ipotizzabile un'eventuale matrice o finalità 'ndranghetistica, informato preventivamente il Procuratore della Repubblica, il Sostituto Procuratore di turno prenderà contatti con il Sostituto di Area ovvero di turno della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al fine di verificare quale sia l'Ufficio



competente e, comunque, al fine di concordare le più opportune iniziative circa l'accesso sul luogo dell'episodio criminoso e le direttive urgenti da impartire alla Polizia Giudiziaria.

**13-** Le Segreterie potranno sottoporre all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna, in qualunque momento, ogni documento pervenuto, per il quale sorgano dubbi in ordine all'urgenza di trattazione e che non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro Sostituto effettivamente presente in servizio. Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna, qualora ritenga che il documento sottoposto dalla Segreteria al suo esame non rientri tra gli atti urgenti, lo restituirà alla Segreteria per il successivo inoltro, annotando sullo stesso che non si tratta di atto urgente.

**14-** Esigenza di assoluto rilievo è che il Sostituto Procuratore della Repubblica che, durante lo svolgimento del turno urgente, riceva notizia di un reato grave o di particolare allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative o di acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o arrestati, assuma direttamente e tempestivamente la direzione delle indagini, recandosi sul posto ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente, dandone simultaneamente immediato avviso al Procuratore della Repubblica. Allo stesso avviso procederà ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l'intervento di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia.

**15-** I fascicoli relativi a tali reati o comunque ad episodi criminosi per i quali il Sostituto Procuratore impartisca direttive con significativo impulso investigativo in occasione del turno urgente, rimarranno assegnati al medesimo che si assicurerà che l'organismo di polizia giudiziaria procedente depositi la prima, anche sommaria, informativa con la massima tempestività;

**16-** per quanto concerne la trattazione delle notizie di reato - di natura sia specialistica che generica - anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente una richiesta di sequestro, di intercettazione telefonica, di perquisizione o di altra attività urgente, essa resta assegnata al Sostituto di turno limitatamente alla evasione dei profili d'urgenza. Completata l'attività urgente, il Sostituto di turno provvederà alla trasmissione del fascicolo al Procuratore per la rituale assegnazione secondo i normali criteri già definiti (automatica-specialistica-conessione a precedente). In ipotesi di assenza del Procuratore, il magistrato più anziano in servizio provvederà direttamente all'assegnazione del fascicolo.

**11.2- Criteri di individuazione del magistrato di turno esterno.** Fermo restando quanto già evidenziato in tema *sub* **12.1**, al Sostituto di turno di reperibilità esterna sono



trasmessi da parte della Segreteria della "Ricezione Atti" o delle singole Segreterie degli altri Sostituti o di qualunque altra Segreteria i seguenti atti:

- 1) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di arresto in flagranza;
- 2) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero verbali di fermo eseguito per disposizione di P.M. di altra Procura o di altro Sostituto Procuratore dell'Ufficio, qualora questi non sia in servizio per qualunque causa;
- 3) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste di perquisizione e/o di sequestro formulate dalla polizia giudiziaria;
- 4) comunicazioni di perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, per le quali è prevista la convalida da parte del magistrato di turno, anche nel caso in cui il termine sia scaduto;
- 5) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste urgenti di intercettazione di conversazioni telefoniche e/o tra presenti e/o telematiche;
- 6) comunicazioni di notizie di reato nuove, nelle quali la polizia giudiziaria chieda al P.M. l'emissione in genere di un provvedimento urgente di competenza di questi (di regola, la custodia cautelare o altra misura cautelare personale non sono da considerarsi provvedimenti urgenti);
- 7) comunicazioni di decessi da parte della polizia giudiziaria, sia nel caso in cui fin da subito vi sia indizio o sospetto di reato (omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio come conseguenza di altro reato - tipico il caso di morte come conseguenza di consumo di sostanze stupefacenti - o omicidio colposo) sia nel caso in cui, al momento, non vi sia indizio o sospetto di reato (probabile suicidio o incidente o morte naturale);
- 8) richieste di autorizzazione al trapianto di organi da cadavere, a meno che non sia già aperto un procedimento penale e il Sostituto assegnatario sia presente;
- 9) procedimenti trasmessi da altre Procure in cui siano state emesse misure cautelari da parte di Giudice che si sia contestualmente dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;
- 10) pareri in ordine ad istanze presentate da indagati nei cui confronti siano in esecuzione misure cautelari coercitive, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;
- 11) richieste urgenti da parte della polizia giudiziaria di intercettazione di conversazioni e/ comunicazioni telefoniche, tra presenti ovvero telematiche, autorizzazioni da parte del GIP



a procedere ad operazioni di intercettazione ovvero alla proroga di operazioni di intercettazione già in corso in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;

12) qualunque atto relativo ad altri incombeni per cui appaia urgente l'adempimento in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento.

Ai fini dell'individuazione del Sostituto competente:

- **per gli atti di cui ai punti 1) e 2)** rileva il giorno e l'ora di esecuzione dell'arresto o del fermo, ovvero, in mancanza, l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla CNR;
- **per gli atti di cui ai punti 3), 5) e 6)** rileva il giorno e l'ora in cui quella risulta depositata presso la Segreteria della Procura;
- **per gli atti di cui al punto 4)**, rileva la data e l'ora di trasmissione del fax, altrimenti rileva il giorno e l'ora in cui gli atti in originale risultano depositati presso la Segreteria della Procura;
- **per gli atti di cui ai punti 8), 9), 10), 11) e 12)**, rileva il giorno e l'ora in cui gli stessi risultano depositati o pervenuti presso la Segreteria della Procura.

## **12.- Le udienze penali, le impugnazioni ed il controllo sull'esito processuale delle indagini.**

I turni di udienza vengono predisposti annualmente dal Procuratore della Repubblica. Ciò al fine di rendere più efficace l'azione istruttoria dibattimentale della Procura e di evitare un inutile dispendio di energie, assicurando che i fascicoli collegiali più complessi (per numero di imputati, di imputazioni, attività istruttoria da compiere etc.) siano assegnati dal Procuratore della Repubblica *ad personam* tra tutti i Sostituti, in modo perequato. Attraverso l'adozione del calendario annuale, difatti, sarà possibile chiedere al Tribunale il rinvio alle udienze già fissate in calendario al magistrato titolare della fase istruttoria.

I criteri di assegnazione dei procedimenti per la fase istruttoria (soprattutto per i procedimenti dei magistrati non più in servizio o assenti), sono i seguenti: 1) titolarità del fascicolo nella fase delle indagini; 2) in subordine, trattazione alla prima udienza; 3) in ulteriore subordine, per il caso di rilevate sperequazioni e a scopo perequativo, a rotazione. Nell'assegnazione *ad personam* verranno privilegiate le appartenenze ai gruppi specializzati. I Sostituti eserciteranno le funzioni di P.M.:



- nelle udienze camerale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede, destinate all'assunzione anticipata della prova mediante incidente probatorio. In tali casi, le funzioni di pubblico ministero saranno esercitate, di norma, dal Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del relativo procedimento penale;
- nelle udienze camerale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede, per l'applicazione della pena concordata;
- nelle udienze preliminari dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, anche in ipotesi di giudizio abbreviato;
- nella fase dibattimentale per le udienze dinanzi alla Corte d'Assise ed al Tribunale Collegiale;
- nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico, nel caso di udienze relative a procedimenti provenienti da udienza preliminare in cui sia opportuna la sua partecipazione o per i reati per i quali non sia possibile la partecipazione del VPO;
- nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica ovvero collegiale, relative a **procedimenti personalizzati** (anche se le indagini preliminari siano state definite con citazione diretta): trattasi dei procedimenti che i Sostituti stessi ritengano di dover personalmente trattare anche in dibattimento (ad es., in quanto riguardanti indagini di particolare gravità o complessità, sia per numero e tipo di imputati e di imputazioni, sia per eventuali delicati profili sia di fatto che di diritto sostanziale e sia, infine - quale indice sintomatico ma non decisivo ai presenti fini - per la voluminosità degli atti).

Al fine di garantire il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.

A breve verranno formalizzate, ai fini della successiva adozione, al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione del Tribunale, le misure, allo stato in fase di predisposizione, utili a favorire il più possibile la partecipazione dei Sostituti alle udienze relative procedimenti dai medesimi istruiti in fase di indagine o per i quali è prevista "continuità istruttoria" dello stesso magistrato.

Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art.



36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Per quanto attiene alla possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. in udienza, si osserva quanto segue.

Le funzioni di Pubblico Ministero non saranno delegate ai V.P.O. per le udienze preliminari, per quelle da celebrarsi con rito abbreviato (salvo i casi, in cui le funzioni saranno delegabili, di giudizio abbreviato richiesto ai sensi dell'art. 555 co. 2 c.p.p. dopo il decreto di citazione diretta a giudizio) e per le udienze dibattimentali monocratiche relative a reati per cui è prevista l'udienza preliminare, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 30, comma ottavo, d. lgs. 116/2017 per il quale, nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'art. 17, comma 3, dello stesso decreto, che esclude dalle materie per le quali ai VPO può essere delegata la funzione di P.M., quelle relative ai procedimenti penali nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica che riguardano delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies c.p..

A tali udienze, pertanto, dovranno partecipare i Sostituti titolari dei procedimenti da trattare nelle udienze stesse.

Il magistrato del P.M. in udienza svolge le sue funzioni in autonomia, come previsto dalla legge, e può essere sostituito solo nei casi indicati dall'art. 12, terzo comma, della Risoluzione unitaria in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, norma da intendersi qui integralmente trascritta.

Per garantire il controllo sull'esito processuale dei procedimenti è previsto uno "**statino d'udienza**" (sia per quelle GIP/GUP che per quelle monocratiche che per quelle collegiali che, infine, per quelle del Giudice di Pace) riportante il nome del PM titolare, il reato, la richiesta del PM - ovvero i motivi degli eventuali rinvii e gli adempimenti che dovranno essere curati dalla segreteria - ed infine la decisione.

Il PM d'udienza cura la compilazione della "**nota d'udienza**", riferibile ad ogni singolo procedimento e riportante quanto accaduto in udienza, gli adempimenti ancora da fare, i suggerimenti per il PM che sarà presente all'udienza successiva, ecc..



Gli statini d'udienza e la nota d'udienza devono essere compilati chiaramente dal PM in ogni loro parte, con le informazioni necessarie per le determinazioni in tema d'impugnazioni.

E' in fase di realizzazione lo "statino informatico", da inserire in una banca dati condivisa tra tutti i magistrati dell'Ufficio, in modo da facilitare lo studio e la più immediata consultazione dell'attività dibattimentale di ogni singolo procedimento ai Sostituti, nonché a facilitare, per il Procuratore della Repubblica, la verifica dell'andamento dibattimentale dei procedimenti.

Ai sensi degli artt. 570, primo comma - primo periodo -, e 593-bis c.p.p. ed ai fini della corretta e puntuale applicazione delle nuove disposizioni in materia di impugnazione, il diritto di proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica e la correlativa facoltà di acquiescenza vengono attribuiti in via generale al magistrato togato che ha rassegnato le conclusioni in udienza, salvo il caso che egli non sia più in servizio; vengono attribuiti, sempre in via generale, al magistrato togato titolare dell'indagine, qualora il magistrato che ha presentato le conclusioni non sia più in servizio ovvero qualora fra i due magistrati togati sia intercorso un accordo in tal senso; vengono riservati, invece, al Procuratore della Repubblica qualora il titolare dell'indagine non sia più in servizio e le conclusioni siano state presentate da un Vice Procuratore onorario.

### **13. Sostituzione del magistrato designato per l'udienza.**

La sostituzione dei magistrati designati per l'udienza, ai sensi del disposto di cui agli artt. 53 c.p.p. e 12, comma 3, della circolare consiliare del 17.11.2017, può avvenire con provvedimento motivato, nelle ipotesi previste dalle suddette norme, cioè nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e).

Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. La sostituzione, in tale evenienza, sarà disposta con semplice ordine di servizio ed inserita nel calendario del mese.

Per la sostituzione del magistrato nei casi sopramenzionati (astensione, rilevanti esigenze di servizio, grave impedimento), si adotterà il criterio di designare il magistrato di "supporto" ovvero quello di "turno monocratico", il giorno in cui perviene la dichiarazione di astensione.

#### **14.- Supplenze interne, sostituzioni ed astensioni.**

In conformità alla circolare del CSM del 27.7.011, prot. n. 19197/2011, al fine di consentire, ove necessario, l'applicazione della assegnazione congiunta o della supplenza infradistrettuale, appare necessario disciplinare lo strumento della supplenza interna:

- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato si verifichi in relazione al turno esterno o alla partecipazione ad una udienza già fissata, a causa di assoluto impedimento dell'originario designato, quest'ultimo potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto, comunicandolo al Procuratore della Repubblica; in ipotesi, invece, di impedimento improvviso e non prevedibile, previa comunicazione al Procuratore della Repubblica, gli incumbenti inerenti al turno di reperibilità esterna e l'eventuale partecipazione all'udienza, saranno svolti dal Sostituto di turno "supporto";
- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato insorga durante il periodo feriale, nel tempo in cui questi è designato per il turno esterno, interverrà il magistrato in servizio di "turno supporto" (dovrà essere sempre prevista, anche nel periodo feriale, la concomitante presenza di almeno due magistrati); nel caso di concomitante impedimento, viene richiamato dalle ferie il Sostituto che risulti "supplente", così come previsto dal calendario delle ferie e dai turni esterni predisposti per il periodo estivo.

In caso di perdurante malattia o gravidanza di un magistrato dell'Ufficio, si provvederà immediatamente a congelare le assegnazioni a detto magistrato. Per i procedimenti compresi nel ruolo del medesimo, si provvederà alla redistribuzione, in assegnazione automatica, ove non sia possibile di tutti i procedimenti, dei fascicoli relativi a procedimenti con detenuti; di quelli dei quali risulti urgente la trattazione, in ragione della tutela di interessi di particolare rilievo e di fatti-reato di particolare allarme sociale; nonché, previo monitoraggio, di quelli in cui sia prossima la prescrizione, la scadenza dei termini delle indagini preliminari o da cui dipenda un procedimento disciplinare o di natura contabile nei confronti dell'indagato o imputato ovvero, ancora, che riguardino il Settore delle "Fasce Deboli", omicidi o lesioni colpose per colpa medica, infortuni sul lavoro, incidenti stradali.

In caso di trasferimento di un magistrato dell'ufficio, si provvederà alla distribuzione del relativo ruolo tra tutti i restanti magistrati, mentre i procedimenti della materia specialistica verranno riassegnati ai Sostituti cui quella competenza è, anche a titolo provvisorio, attribuita.

Nel caso di astensione di un magistrato subentrerà in sostituzione altro Sostituto del settore o, nel caso di affare generico, dell'Ufficio, secondo un turno di rotazione.



### **15.- Le misure organizzative per garantire il recupero delle energie lavorative.**

In applicazione delle Circolari del Consiglio superiore della magistratura nn. P6262/2015 del 27.03.2015 e P7774/2016 del 21.04.2016, si dispone quanto segue.

I Sostituti devono sempre assicurare la loro presenza in Ufficio con assiduità e puntualità, tenendo conto del fatto che la giornata di sabato impone la presenza esclusivamente per assicurare i turni calendarizzati, le attività urgenti sopravvenute ed indifferibili e le eventuali udienze. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pronta reperibilità e di garanzia di poter raggiungere l'ufficio in tempi rapidi per lo svolgimento di attività lavorativa; solo in caso di collocamento in ferie nella giornata di sabato resta escluso anche l'obbligo di reperibilità.

La giornata di sabato deve essere necessariamente ed automaticamente compresa nel periodo di ferie (goduto sia in periodo feriale, sia al di fuori di questo periodo) solamente nel caso in cui il periodo di ferie richiesto dal magistrato comprenda sia il venerdì antecedente, che il lunedì successivo, salvo che l'interessato, su sua espressa dichiarazione, garantisca in relazione al sabato intermedio la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il magistrato, quindi, non deve essere collocato necessariamente in ferie il sabato nel caso in cui le ferie da lui richieste comprendano solo il venerdì antecedente o solo il lunedì successivo al sabato in questione.

Tuttavia il magistrato, ove non abbia fissato udienza o sia di turno ovvero debba attendere ad attività urgenti sopravvenute ed indifferibili che impongano la sua presenza, può svolgere la propria attività anche fuori dall'ufficio (Circolare CSM 6262 del 25.3.2015 e Circolare CSM 7774 del 20.4.2016).

Resta fermo, comunque, l'obbligo per il magistrato non presente in ufficio di porsi in condizione di essere prontamente reperito, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in tempi ragionevoli (Circolare CSM P6019 del 13 luglio 1984 e risposta a quesito 02.04.2003).

Pertanto il magistrato che voglia essere esentato anche dall'obbligo di pronta reperibilità (e più in generale, di lavoro seppur non in ufficio) nella giornata di sabato, dovrà necessariamente richiedere ed ottenere un giorno di ferie per quella giornata.

Nel caso in cui il magistrato sia in ferie in periodo che comprende il venerdì precedente ed il lunedì successivo, lo stesso dovrà essere messo in congedo anche nella giornata di sabato (seppur non richiesta), salvo il caso in cui nel sabato intermedio lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio.



Analogo obbligo di collocamento in congedo per la giornata di sabato non sussisterà, invece, nel caso in cui il magistrato sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo (circolare CSM 7774 del 20.04.2016).

Considerando che i turni di reperibilità esterna sono cronologicamente cadenzati e che il turno si esaurisce alle ore 14.00, il Sostituto che ha completato il periodo dovrà godere di adeguato riposo, di regola, nella giornata immediatamente successiva a quella di fine turno e pertanto, salvo casi eccezionali, non dovrà mai essere assegnato in questa giornata ad udienze o ad incumbenti vari.

Nei casi in cui ciò sia impossibile a causa degli impegni già assegnati al magistrato, il giorno di riposo dovrà essere individuato nella giornata del sabato successivo, concordandola con il Procuratore della Repubblica, al fine di poter salvaguardare e garantire anche le complessive esigenze dell'Ufficio e degli altri magistrati in servizio (vedi Circolare P7774 del 21.04.2016).

La fruizione della giornata di riposo compensativo verrà comunicata dal magistrato interessato al Procuratore della Repubblica.

#### **16. L'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. L'articolazione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (U.D.A.S.).**

Il d.lgs. n. 116 del 13.07.2017 ha realizzato una riforma organica della magistratura onoraria, in attuazione della legge delega n. 57 del 2016, che ha fissato i criteri direttivi per il complessivo riordino della materia, con la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai Giudice di Pace, ai Giudici Onorari di Tribunale e ai Vice Procuratori Onorari, la rimodulazione delle funzioni, la temporaneità dell'incarico, elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell'ufficio, l'obbligo per i magistrati onorari di attenersi alle direttive concordate con il magistrato professionale.

A tali previsioni si accompagnava l'individuazione di un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma apportata con i provvedimenti delegati, cui seguiva il d.lgs. n. 92 del 2016, che ha previsto, oltre alla nuova composizione della sezione autonoma per il magistrati onorari del consiglio giudiziario, il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso, all'esito della procedura di conferma, con la durata quadriennale dell'incarico del magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.



A seguito, quindi, della riforma organica della magistratura onoraria, realizzata dal d.lgs. n. 116 del 13.07.2017, vi è l'esigenza adeguare il progetto organizzativo dell'Ufficio con riferimento ai Vice Procuratori Onorari, adeguandolo alle nuove disposizioni (quelle entrate in vigore già il 15.8.2017) nella consapevolezza dell'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria al quotidiano e comune impegno per l'amministrazione della giustizia.

Assumono particolare rilievo, ai fini specifici del presente progetto le disposizioni:

- che prevedono la costituzione **dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**, che secondo le disposizioni del d.lgv. 116/2017 (conformemente a quanto previsto dall'art. 2 c. 2 legge delega 57/2016) si avvale dei VV.PP.OO., del personale di segreteria, di coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, ovvero la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 (artt. 2 e 15 d.lgs. n. 116/2017);
- quelle che disciplinano le funzioni e compiti dei Vice Procuratori Onorari, e le attività delegabili (artt. 16 e 17 d.lgv. 116/2017);
- quelle che attengono alla disciplina transitoria dei VV.PP.OO. in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgv. 116/2017 (art. 30, comma 8, art. 31, comma 5, e art. 31, commi 1 e 8, D.L.vo. 116/2017).

Il nuovo quadro normativo implica la rimodulazione dei provvedimenti relativi ai compiti dei vice procuratori onorari in servizio presso questa Procura, con la predisposizione del nuovo Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Resta salva, comunque, la necessità di successive specificazioni e aggiornamenti, anche all'esito della verifica circa il concreto apporto fornito all'ufficio dai VV.PP.OO. in servizio con la nuova rimodulazione organizzativa, dovendo valorizzare l'opportunità di utilizzare nella misura più ampia possibile la preziosa "risorsa" dei Vice Procuratori Onorari, ausilio indispensabile per la funzionalità della Procura della Repubblica, anche per non impegnare in ulteriori attività i PM togati oberati da un carico di lavoro rilevante.

A tal fine si è proceduto ad effettuare specifiche riunioni con i colleghi e con i magistrati onorari in servizio presso questa Procura della Repubblica.

I Vice Procuratori Onorari in servizio presso questa Procura della Repubblica sono attualmente nel numero di 7 (sette), corrispondente alla pianta organica dei magistrati professionali, e tale numero è conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 116/2017, secondo cui *"in sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica*



*dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti”.*

Per quello che rileva ai fini del presente documento, si ricorda in particolare l'art. 30 comma 8, per il quale, nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del d. lgv. 116/2017 non si applicano, relativamente ai Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 dello stesso decreto, che esclude dalle materie per le quali ai VV.PP.OO può essere delegata la funzione di P.M., quelle relative ai procedimenti penali nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica che riguardano delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies c.p..

Si richiama, altresì, la disposizione di cui all'art. 31, comma 5, D.lgs.. per la quale “*le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data*”, sicché ai predetti magistrati onorari non si applica prima di tale decorrenza la disposizione per la quale “*... a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma*” (art. 1, comma 3, secondo e terzo periodo).

Per quello che rileva ai fini del presente documento, ancora, tra le norme del d.lgv. 116/2017, che trovano immediata applicazione si richiama l'art. 16, c. 3 d.lgv. 116/2017, il quale dispone che, nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico, i Vice Procuratori Onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1 lett. a) del predetto articolo 16 (per il quale il VPO “*coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti*”), mentre per il medesimo periodo non possono svolgere le attività previste dalla lettera b) del medesimo comma 1) dell'art. 16, che rimanda allo svolgimento delle attività e all'adozione dei provvedimenti delegabili al VPO ai sensi dell'art. 17 del d.lgv. 116/2017.



In particolare l'art. 17 del d.lgv. 116/2017 riguarda lo svolgimento, da parte del VPO, su delega del Procuratore della Repubblica, delle funzioni di P.M.:

- a) nei procedimenti davanti al Giudice di Pace:
  - nell'udienza dibattimentale;
  - per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
  - nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p., e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, c.p.p.,
- b) nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica (con i limiti di cui all'art. 17 c. 3 d.lgv. 116/2017 e le precisazioni di cui all'art. 30 c. 8 del medesimo decreto sopra richiamato):
  - nell'udienza dibattimentale,
  - nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.,
  - per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna,
  - nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p.;
- c) nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del c.p.p., per la redazione e proposta della richiesta di archiviazione, nonché per lo svolgimento di compiti e attività, anche di indagine.

La disposizione dell'art. 16, c. 3 d.lgv. 116/2017 si ritiene applicabile ai VPO nominati con decreto ministeriale del 21.7.2017, i quali, nel corso del primo anno, sotto la direzione del magistrato professionale da lui coadiuvato, attendono alle ordinarie attività **di supporto** all'esercizio della funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti - art. 16, comma 1 lett. a).

Sulla base delle premesse che precedono si fissano i criteri organizzativi di seguito esposti.

**16.1-** In conformità alla disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017, è istituito, presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, **l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.**

L'Ufficio è diretto dal Procuratore della Repubblica e coordinato da un Magistrato Togato Coordinatore – che verrà successivamente individuato a seguito di apposito interpello - al quale è attribuito il compito di curare, anche per le attività in udienza dibattimentale e per la Definizione degli Affari Semplici (U.D.A.S.), la predisposizione dei turni di servizio dei



VV.PP.OO, in relazione agli affari da questi trattati e del calendario delle relative udienze, vigilare sull'attività dei Vice Procuratori Onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative che emergono anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette, eventualmente con la partecipazione del Procuratore della Repubblica.

Il Magistrato Coordinatore si rapporterà con il Procuratore della Repubblica cui è riservato il più generale controllo sull'Ufficio di collaborazione

L'Ufficio è composto:

- dai 7 (sette) VV.PP.OO. in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari *ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013*, se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati *ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla L. n. 111 del 2011*, se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;
- dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione.

#### **16.2- Criteri generali per la collaborazione dei VPO**

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e Gup, impone il massimo utilizzo dei VV.PP.OO. secondo i criteri di seguito stabiliti.

La collaborazione dei VV.PP.OO. è richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017, al fine di assicurare:

- la collaborazione con i magistrati professionali per le attività consentite,
- lo svolgimento dei compiti per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- la partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico.

#### **16.3- Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali e attività delegabile.**

Tutti i Vice Procuratori Onorari in servizio coadiuvano il magistrato professionale al quale sono rispettivamente affiancati e, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), compiono tutti gli atti



preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti che verranno, in ogni caso, sottoscritti dal magistrato assegnatario.

Per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività demandate ai Vice Procuratori Onorari, appare proficua l'instaurazione di rapporti fiduciosi e dialettici tra i Vice Procuratori Onorari ed i Magistrati togati titolari dei procedimenti e tale esigenza può essere adeguatamente ovviata tramite l'abbinamento di ciascun V.P.O. ad uno dei magistrati togati assegnati ai settori della Procura Ordinaria, così da creare una relazione stabile e continuativa con i Magistrati professionali assegnati al relativo settore.

Per la concreta organizzazione dell'attività di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali, i Vice Procuratori Onorari sono abbinati ai Sostituti procuratori assegnati a ciascun settore della Procura Ordinaria, secondo lo schema che verrà fissato con separato provvedimento, emanato dal Procuratore della Repubblica su proposta del magistrato referente coordinatore dell'Ufficio, in attuazione del presente documento, sebbene suscettibile di variazioni anche all'esito del periodiche verifiche circa la corrispondenza alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza dell'attività della Procura e ciò anche in sede di riunione periodica trimestrale prevista dall'art. 22 d.lgv. 116/2017.

I Vice Procuratori Onorari svolgeranno le attività ed adotteranno i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere loro delegati secondo le disposizioni di seguito indicate.

Conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal titolare dello stesso, il VPO può essere fornire ausilio al magistrato:

**1. nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, c.p.p.,**

a) svolgendo compiti e attività, anche di indagine, in relazione alle quali si esprimono (in via generale e salve ulteriori specificazioni da parte dei Sostituti assegnatari del procedimenti) le seguenti direttive:

I. i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti con citazione a giudizio o richiesta di archiviazione;

II. le deleghe più semplici quali ad es. quelle riguardanti la esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa, dovranno essere indirizzate alla Polizia Giudiziaria procedente con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali;



III. solo in via eccezionale potranno essere conferite deleghe di indagine più complesse da indirizzare alla sezione di P.G., con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali, previa sottoscrizione del Sostituto di riferimento;

IV. ogni iniziativa (acquisizione di tabulati, conferimento di semplici consulenze) che comporti spese dovrà sempre esser sottoscritta dal Sostituto di riferimento.

Si precisa, in ogni caso, che non è delegabile l'adozione di provvedimenti che incidono in modo significativo nella sfera personale del destinatario

**b) Redigendo la richiesta di archiviazione.**

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, il VPO sottoporrà il provvedimento al Sostituto procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la sottoscrizione.

2. **nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica**, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale (tranne che per questi reati si tratti di notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del decreto lgv. 116/2017 e relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo):

**c) redigendo la richiesta di emissione dei decreti penali di condanna.**

I predetti procedimenti definibili con richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 459 comma 1° e 565 c.p.p., potranno essere trasmessi dai singoli Sostituti al Vice Procuratore abbinato, nel numero con lui concordato; il Sostituto Procuratore delegante concorda con il Vice Procuratore delegato la misura della pena da richiedere secondo criteri generali, comunque adattabili al caso concreto.

Il VPO sottoporrà il provvedimento al Sostituto Procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la sottoscrizione.

Per tali fascicoli resta inteso che tutti gli adempimenti di segreteria resteranno in carico alla segreteria del magistrato titolare del procedimento.

Per i procedimenti sopra indicati, analogamente, il VPO richiederà la sottoscrizione al Magistrato professionale ove abbia concluso per la citazione a giudizio.

Il Vice Procuratore Onorario si attiene, nello svolgimento delle attività, alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso) e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato



professionale titolare del procedimento, se ritiene che non ricorrano nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

#### **16.4- La partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico.**

I Vice Procuratori Onorari, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace possono ricevere deleghe, sottoscritte dal Magistrato Coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei seguenti casi:

- a. per tutte le udienze dibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
- b. nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.,
- c. nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- d. nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p..

La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento, secondo il calendario di udienza mensile predisposto dal Magistrato Coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore.

In caso di sopravvenuta e documentata impossibilità a svolgere le funzioni di P.M., salvo i casi di accordo sulla sostituzione, subentra il V.P.O. secondo il calendario delle sostituzioni predisposto insieme al calendario delle udienze.

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

#### **16.5- Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.**

Per quanto riguarda la possibilità per il VPO di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., secondo criteri stabiliti in via generale dal Procuratore della Repubblica, ciò è possibile:



- a. di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- b. in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- c. in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

In ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il VPO d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento.

Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Anche nei casi sopra indicati i VV.PP.OO si atterranno alle direttive generali, e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

#### **16.6- Collaborazione nella materia della giurisdizione civile e volontaria.**

L'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017, a differenza del previgente art. 72 ord. Giud. (espressamente abrogato dall'art. 33 c. 1 lett. a) del d.lgs. 116 del 2017), non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di P.M. nei procedimenti civili, né si ritiene che la disposizione dell'art. 17 cit., che fa riferimento ai *"procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica"* poiché non distinguendo tra udienze civili e udienze penali - può essere interpretata nel senso che, anche per questa tipologia di udienze civili, il VPO potrebbe ricevere la delega, dovendo tale opzione escludersi poiché l'espressione *"udienza dibattimentale"* appare riferibile solo ai procedimenti penali.

Nel nuovo attuale assetto normativo, dunque, si deve ritenere che, in questi casi, possa svolgere le funzioni di P.M. solo il magistrato professionale.



La presenza alle udienze civili del pubblico ministero, peraltro, non è obbligatoria, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, poiché è sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (S.C. Sez. Civ. sent. n. 25722/2008, n. 10894/2005 n. 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017; SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017; v. Cass. civ. n. 12531 del 18.5.2017).

Il contemperamento di tale orientamento con l'“interesse” pubblico perseguito nei casi in cui il giudizio sia stato promosso dal PM, consente di ritenere l'opportunità di assicurare la presenza del PM togato, nei giudizi promossi da questo Ufficio, particolarmente nella prima udienza al fine di operare le opportune valutazioni, fermo restando che, ove il Giudice e le parti segnalino l'opportunità della presenza del PM togato, il Procuratore della Repubblica valuterà di volta in volta l'opportunità della presenza del PM togato.

#### **16.7- Attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a mod. 21 bis.**

Con i criteri generali sopra precisati a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali, i VV.PP.OO affiancati al magistrato togato, e assegnati allo specifico settore e individuati con separato provvedimento, svolgono i loro compiti anche con riguardo ai procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace.

Deve rilevarsi che la disposizione normativa che individua con precisione tutte le attività che possono essere concretamente compiute nella fase innanzi al Pubblico Ministero, per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, deve intendersi che sarebbe consentita la delega dell'intera attività relativa al procedimento in questione, senza necessità di assegnazione del procedimento al PM professionale.

Poiché, peraltro, la delega dell'intero procedimento, rientra nella facoltà (organizzativa) del Procuratore della Repubblica, deve ritenersi che, forme di “vigilanza” possano prevedersi nell'ambito dei criteri organizzativi. Proprio in ragione di ciò, in questa fase, si ritiene di dovere confermare la previsione circa l'assegnazione del fascicolo al magistrato professionale secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, con forme di vigilanza di quest'ultimo sugli atti definitivi e sulle attività investigative significative.

Le deleghe saranno conferite con modalità trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici.



Ove il fascicolo rivesta particolare delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), al momento dell'iscrizione verrà inserita da parte del magistrato professionale, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il VPO di riferire al coordinatore dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al coordinatore dell'Ufficio in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di particolare delicatezza innanzi indicate.

Sono, peraltro, sottoposti al "visto" del magistrato professionale assegnatario del procedimento, gli atti di indagine che assumo particolare rilevanza e quelli che comportano spese per l'Erario, così come dovranno sempre essere concordate con il magistrato professionale e da questo sottoscritti, gli atti che presentano profili di invasività nella sfera personale del destinatario.

In ragione della distribuzione dei compiti, i VV.PP.OO. assegnati allo specifico settore relativo ai procedimenti per i reati di competenza del G di P., verranno individuati con separato provvedimento secondo lo schema dell'affiancamento.

Il VPO delegato adotterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000.

#### **16.8- Riunioni periodiche.**

Con cadenza trimestrale il Procuratore della Repubblica e/o il coordinatore organizzeranno almeno una riunione alla quale saranno chiamati a partecipare tutti i Vice Procuratori Onorari, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

Ogni riunione sarà preceduta dalla previa condivisione di un ordine del giorno (redatto anche in considerazione delle segnalazioni sollevate dai VV.PP.OO.), in modo da consentire non solo una più proficua partecipazione dei Vice Procuratori Onorari, ma anche l'intervento ai lavori dei magistrati professionali interessati alle tematiche da trattare.

La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria e la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.



Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai VV.PP.OO. in servizio, l'applicabilità del regime transitorio, fa sì che, sino al 15.08.2021, sono vigenti i criteri di cui all'art. 4 d.lgs. n. 273 del 1989.

Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai VV.PP.OO. per le attività fuori udienza, l'impegno orario va calcolato in base alle ore di presenza in ufficio degli stessi, che siano funzionali allo svolgimento degli incombeni, precisandosi in questa sede che i VV.PP.OO. esercitano le loro funzioni "secondo principi di autorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposte dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'Ufficio" (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 116/2017).

La presenza viene riscontrata attraverso la rilevazione automatizzata in entrata e in uscita, mentre le modalità nel rispetto delle esigenze di efficienza e funzionalità dell'Ufficio, verranno rilevate mediante il prospetto, nel quale il VPO indicherà i procedimenti esaminati specificandone il numero di ruolo, prevedendosi a tal fine l'esame di un congruo numero di procedimenti. Nel prospetto dei procedimenti esaminati, si provvederà all'indicazione dell'attività svolta per ciascun procedimento con l'indicazione degli atti e provvedimenti redatti. Il prospetto, vidimato dal magistrato professionale cui il VPO è affiancato, va allegato all'istanza di liquidazione.

Al fine di consentire il controllo sulle richieste di liquidazione avanzate dai Vice Procuratori per l'attività espletata, con i criteri sopra indicati, le stesse potranno essere prese in considerazione solo se corredate dal prospetto dei fascicoli esaminati, vistato dal magistrato professionale al quale il VPO è affiancato e/o dal magistrato coordinatore.

Rimane ferma l'ordinaria vigilanza del Procuratore della Repubblica e del magistrato coordinatore.

#### **17- L'Ufficio Definizioni Affari Semplici (UDAS).**

Nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica è inserita l'articolazione dell'*Ufficio Definizione Affari Semplici (U.D.A.S.)*.

Con i criteri sopra precisati a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali i VV.PP.OO., assegnati allo specifico settore e individuati con separato provvedimento, su proposta del Magistrato coordinatore dell'Ufficio, in attuazione del presente documento, svolgono le relative funzioni anche per la trattazione dei procedimenti assegnati alla Sezione Definizioni Affari Semplici.

Il Servizio è coordinato dal Procuratore della Repubblica e dal magistrato coordinatore dei VV.PP.OO.: i procedimenti sono assegnati ai magistrati professionali secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo.

Stante l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio e la tipologia di reati che costituiscono gli affari trattati dalla Sezione Definizione Affari Semplici, sono assegnati alla Sezione D.A.S. (salvo diversa previsione nei provvedimenti attuativi) quattro (o più) dei sette Vice Procuratore Onorari.

I VV.PP.OO. che collaborano all'UDAS prestano la loro attività operando secondo le direttive generali e di quelle relative al singolo procedimento tracciate in linea generale o dal singolo magistrato titolare dello stesso, svolgendo i loro compiti compatibilmente con i criteri sopra indicati a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali e con le modalità specifiche disciplinate dal presente documento.

Le finalità di tale Ufficio sono ravvisabili:

- a) nella standardizzazione dei procedimenti relativi a tali reati (là dove ciò sia consentito o comunque auspicabile);
- b) nel raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell'azione penale o archiviazione);
- c) nell'ottimizzazione delle risorse (in termini di destinazione a tali compiti di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria);
- d) nello sgravio dalle attività meno impegnative dei magistrati togati, anche in considerazione di quanto rilevato con riferimento all'insufficienza dell'organico e alle perenni scoperture.

Per tali ragioni, è utile costituire un ufficio di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una trattazione con modalità standardizzate, a partire dall'origine della notizia di reato, provvedendo all'immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione "automatico ordinario" dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.

E' bene, però, definire anche i criteri secondo i quali può essere ritenuta la complessità delle indagini (con conseguente "abbandono" della trattazione dei procedimenti da parte dell'UDAS).

**Si considerano affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano necessità di:**

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;



- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o sola precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- di esplorazione di nessi con fatti collegati.

Affari semplici, allora, sono da considerarsi innanzitutto quelli di competenza del Giudice di Pace. In particolare, questa è l'aggiornata elencazione dei **reati di competenza del Giudice di pace (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione:**

- Art. 581 c.p. (percosse)
- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte
- Art.590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet
- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave)
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi)
- Art 631 cp (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 632 c.p. (modifica di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui)
- Art 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui)
- Art 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati)
- Art 647 c.p. (appropriazioni indebite lievi)
- Art 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente)
- Art 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza)
- Art 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza)
- Art 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori)
- Art 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)



- Art 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini)
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art 15, secondo comma, legge 1329/1965 (Acquisto macchine utensili)
- Art 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)
- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Artt. 18 e 20 legge 528/1982 (Gioco del lotto)
- Art 15, comma 3°, D.lvo 311/1991 (Recipienti semplici a pressione)
- Art 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art.23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)
- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore).

Ma rientranti nella categoria degli "affari semplici", sono anche i seguenti **reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp** e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza della nuova "Sezione Affari semplici":

- Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate)
- Artt. 54, 1161 Cod. Nav. (occupazione abusiva di suolo demaniale)
- Art 186, commi 2 e 7 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test)
- Art 187, commi 7 e 8 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test)
- Art 189 CS (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)
- Art. 116 c.s. (guida senza patente nell'ipotesi di reiterazione)
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)

- art. 9, 1° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 D.L.vo 159/2011
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa)
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti)
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici rimetterà gli atti al Procuratore per l'eventuale trasferimento di competenza al magistrato professionale o la trattazione congiunta con coassegnazione);
- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno)
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- Art. 291 bis co. 2 D.P.R. 43/73 (contrabbando) fino a 10 KG di tabacchi;
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P .U.)
- Art. 385 c.p. (evasione);
- Art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- Art. 477 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- Artt. 527, secondo comma, 528, terzo comma, c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass-media ed internet;
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- Art. 588 co. 1 C.P. (in assenza di lesioni e/o morte);
- Art. 610 co. 1 C.P.;
- Art. 612 co. 2° cp (minaccia aggravata);
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in iper o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili



d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);

- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 635 co. 2° c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato);
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- Art. 640, primo comma, c.p. (truffa semplice);
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita);
- Art. 648 c.p. (ricettazione);
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- Art. 659 c.p.(disturbo del riposo e delle occupazioni);
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del Settore 2 - Reati Ambientali;
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di "accensione");
- Art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli);
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo);

Tutti i reati di competenza del Tribunale Monocratico prima elencati - è bene ribadirlo - prevedono la possibilità di ricorso alla citazione diretta a giudizio ex art. 550 e segg. C.p.p.

Gli altri, pur di competenza del Tribunale Monocratico, ma che non possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio, saranno da assegnare secondo il sistema "automatico-ordinario", salvo che non rientrino nelle materie di competenza dei Settori specialistici.

E' bene evidenziare, dunque, che il criterio con cui i reati da trattare dall'"Ufficio affari semplici" sono stati individuati risulta dal combinato disposto dei seguenti parametri:



- a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale); cioè, tutti i reati del Giudice di Pace e di competenza del Tribunale monocratico (dunque, nessun reato di competenza del Tribunale collegiale) che consentano la citazione diretta;
- b) reati che, rientrando nelle categorie sub “a”, si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione, non richiedendo (di regola) particolari indagini. Si tratta di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di n.r. della p.g. o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi.

In caso di connessione con reati di competenza di taluno degli altri Settori specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica-ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico: sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una separazione o se il procedimento per reati “semplici” dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi.

Come per ogni altro caso di “conflitto/contrasto”, eventuali difformità di valutazione verranno composte tramite decisione del Procuratore.

In considerazione delle ragioni e degli scopi per cui è stato costituito l'Ufficio Definizione Affari Semplici e delle caratteristiche che i procedimenti devono avere perché siano ad esso utilmente assegnati, saranno possibili eventuali deroghe ai predetti criteri, riassegnando il procedimento in automatico-ordinario o ai Settori specializzati. Tale situazione potrà verificarsi qualora, nel caso di specie, appaiano necessarie o opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e lo scopo della Sezione, che non è attrezzata per fronteggiarle.

**L'Ufficio Definizione Affari Semplici** viene dunque strutturato come Settore autonomo, coordinato dal magistrato togato.

**L'Ufficio** perché, come di seguito si vedrà, viene ad inglobare personale amministrativo, di polizia giudiziaria e vice procuratori onorari in numero e per competenze tali da farne una concreta articolazione della Procura della Repubblica.

**L'Ufficio Definizione Affari Semplici** è costituito da:

- a) un servizio amministrativo, di cui farà parte personale amministrativo che sarà individuato, anche numericamente, con autonomo provvedimento, nella prospettiva della già segnalata riorganizzazione complessiva dei servizi, **diretto da un Direttore**



**Amministrativo**, che curerà il coordinamento tra i vari uffici, con le Segreterie dei magistrati professionali, riceverà pubblico ed avvocati quando necessario e per problematiche complesse, indirizzandoli agli uffici competenti sulle loro eventuali richieste; curerà i rapporti con i vari uffici della Procura e del Tribunale, verificherà la posta in arrivo e quant'altro necessario per il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo. Al servizio amministrativo verranno addetti, altresì, un funzionario amministrativo e altre due unità per tutti gli incombenti di segreteria, che non verranno trattate dalle segreterie dei magistrati;

b) un servizio di polizia giudiziaria, di cui faranno parte **4 unità** del personale della Sezione di polizia giudiziaria: la polizia giudiziaria in questione, unitamente ai VV.PP.OO., valuterà le c.n.r. in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del P.M. titolare del procedimento, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l'avviso ex art. 415 bis cpp, nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testi e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, di rinvio a giudizio, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico);

c) Num.ro **4 o più** (sulla base di disponibilità, da individuarsi con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, previo interpello) **Vice Procuratori Onorari** che provvederanno all'esame dei fascicoli assegnati all'UDAS con le stesse competenze della polizia giudiziaria di cui al precedente punto "b", nonché, in particolare, anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 e segg. cpp (ed art. 72 lett. "c" R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e delle prime valutazioni – da sottoporre al PM titolare – delle istanze eventuali di patteggiamento.

L'UDAS semplici farà, ove possibile, ampio ricorso al rito alternativo della richiesta di decreto penale.

**17.1- Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza dell'"Ufficio Definizione Affari Semplici"**. L'assegnazione dei procedimenti ai magistrati degli affari trattati dall'UDAS avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed automatizzato:

tutte le notizie di reato di competenza dell'UDAS pervengono alla relativa segreteria;



le N.R. sono sottoposte ad un primo esame ad opera dei VV.PP.OO., coadiuvati dalla P.G.: essi valuteranno subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti o, ancora, della richiesta di archiviazione, sulla base di modelli standardizzati e allo scopo predisposti;

- Il provvedimento redatto o la proposta di definizione così predisposti saranno visionati dal magistrato professionale titolare del procedimento e da questi delibata quanto ai provvedimenti terminativi da adottare;

- il Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo provvederà a:

a) esaminare i procedimenti assegnati secondo il predetto sistema;

b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;

c) controllare gli atti redatti dai VV.PP.OO. delegati o dal personale di P.G. (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di imputazione nei provvedimenti definitivi), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;

d) firmare gli atti preparati dal personale amministrativo e/o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida elaborate dal magistrato coordinatore;

e) trattare i procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative (di carattere semplice, come si è detto);

f) ricevere i difensori che lo abbiano richiesto.

#### **17.2- Il Coordinatore della Sezione Affari Semplici e i suoi compiti.**

Al Sostituto Procuratore della Repubblica coordinatore dell'UDAS sono affidati i seguenti compiti:

a) controllare che le assegnazioni tra i VV.PP.OO. siano equilibrate;

b) sovrintendere all'attività dei VV.PP.OO.;

c) risolvere i "conflitti/contrastanti" interni tra i VV.PP.OO., rapportandosi col Procuratore riguardo ai profili di competenza e connessione;

d) interloquire col Direttore Amministrativo preposto alla Sezione; con i Dirigenti delle varie aliquote di polizia giudiziaria; con il rappresentante del gruppo dei VV.PP.OO. per risolvere tutte le tematiche organizzative della Sezione stessa.



Il Coordinatore valuterà le problematiche organizzative dell'UDAS, anche in relazione ad eventuali novità normative e/o giurisprudenziali, per delineare le linee guida comuni riguardo all'attività dell'Ufficio in questione (standardizzazione dei capi di imputazione; uniformità di indirizzo nella redazione delle richieste di archiviazione; problematiche sulla competenza interna della Procura e con riguardo agli altri Uffici Giudiziari).

### **18.- Criteri di priorità.**

Il quadro di riferimento normativo, in cui collocare l'individuazione delle priorità nella trattazione degli affari, è rappresentato in primo luogo dai principi costituzionali: il principio di ragionevole durata del processo nell'ambito di un processo giusto (art. 111 Cost.), quelli di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione degli uffici (art. 97 Cost.) e di obbligo di copertura e di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), che investono anche l'amministrazione della giustizia, sono principi che vanno adeguatamente temperati con quelli di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

L'equilibrato temperamento dei richiamati principi costituzionali comporta che, in presenza di un ingente quantitativo di notizie di reato da trattare e della insufficienza delle risorse a disposizione, che non rende possibile definire tutti i procedimenti in un tempo ragionevole, appare legittimo stabilire dei criteri di priorità che, traducendosi in scelte organizzative degli uffici requirenti e giudicanti, non comportino il definitivo '*accantonamento*' di alcuni procedimenti, ma solo la loro '*postergazione*' rispetto ad altri ritenuti, in base a criteri trasparenti e predeterminati, prioritari.

**18.1- Arretrato.** L'avvio della nuova fase organizzativa richiede la definizione dell'arretrato esistente. E' perciò importante affrontare con incisività la definizione dei procedimenti arretrati, di più vecchia datazione, sulla base di un piano temporale concordato con i Sostituti, avviato già dal mese di marzo 2020, con il licenziamento del primo "piano di smaltimento".

**18.2- Criteri.** In aggiunta a quanto stabilito in tema di definizione dei procedimenti arretrati, si dispone che i fascicoli per i quali, in sede di esame preliminare e di qualificazione giuridica dei fatti, viene segnalata l'urgenza, con le parole URGE o VI E' RICHIESTA, siano esaminati immediatamente dai Sostituti e trattati celermente. In questa prospettiva, per i procedimenti già assegnati, si indicano altresì i seguenti criteri di priorità:

a) procedimenti in materia di omicidio e tentato omicidio;



- b) procedimenti a carico di detenuti;
- c) procedimenti per omicidi dolosi e colposi e comunque per fatti lesivi dell'integrità fisica delle persone, con particolare attenzione al Settore delle c.d. Fasce Deboli;
- d) procedimenti in materia di ambiente e di edilizia;
- e) procedimenti in materia anti-infortunistica;
- f) procedimenti in materia di violenza sessuale;
- g) procedimenti in cui è contestato l'art. 416 c.p.;
- h) procedimenti in materia di reati contra la P.A..

**18.3- Criteri concordati con il Tribunale.** Come stabilito dalle circolari in materia, in data 10.03.2021 si è tenuta la riunione con il Presidente del Tribunale, dott. Antonio Di Matteo e con il Presidente di Sezione, dott.ssa Tiziana Macrì, nel corso della quale sono stati individuati i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, nei seguenti termini:

- *procedimenti con detenuti;*
- *procedimenti di criminalità organizzata o comunque relativi a fatti connessi con la criminalità organizzata;*
- *procedimenti in materia di c.d. "Codice rosso";*
- *procedimenti di criminalità economica;*
- *procedimenti in materia ambientale;*
- *procedimenti a rischio di prescrizione.*

**19.- La centralizzazione dei Servizi di intercettazione: l'istituzione del C.I.T. [decreto del 23 luglio 2020] e l'Archivio Digitale delle Intercettazioni [decreto del 20 agosto 2020].**

Si rimanda, nello specifico, ai contenuti dei decreti del 23 luglio 2020 e del 20 agosto 2020.

**19.1-** In esecuzione alle circolari in materia è stato costituito l'ufficio **C.I.T. (Centro Intercettazioni Telefoniche)**.

La connettività all'interno di una sala CIT, rappresentata dalla pluralità di flussi primari Isdn, linee Adsl, linee telefoniche, è il cuore del Centro attraverso cui tutte le informazioni inerenti alle attività di captazione, complessivamente intese (telefoniche, ambientali, telematiche), giungono ai sistemi informatici che le rendono intellegibili attraverso opportuni *softwares* di decodifica dei protocolli di trasmissione. Le conversazioni ed i dati telematici così intercettati sono, quindi, fruibili dall'Autorità Giudiziaria che, attraverso la Polizia Giudiziaria delegata, svolge tutte le operazioni di registrazione, ascolto, trascrizione, verbalizzazione delle intercettazioni nelle proprie sale d'ascolto.

Attraverso tale modulo organizzativo, si esplica tutto il ciclo tecnico-amministrativo di esecuzione delle operazioni d'intercettazione: dalla fase tecnica iniziale di "allaccio" dell'attivazione, sino a quella della gestione "amministrativa" della spesa a fini di giustizia e della conseguente liquidazione.

L'ufficio si è adeguato a tutte le misure dettate dai provvedimenti del 18 luglio 2013, 26 giugno 2014 e 25 giugno 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di misure di sicurezza nel trattamento dei dati sensibili.

Sono state realizzate tutte le misure di sicurezza, fisiche ed informatiche, sia in sede locale, sia in remoto da parte delle forze dell'ordine operanti sul territorio.

#### **19.2- Magistrato referente per le intercettazioni.**

E' prevista la figura del magistrato referente per le intercettazioni, oggi individuato (a seguito di regolare interpello), con provvedimento in data 12.05.2020, nella persona della dott.ssa Eugenia Belmonte, le cui funzioni sono di ausilio del Procuratore della Repubblica quale interfaccia fra gli organi di polizia giudiziaria, il personale amministrativo e i colleghi Sostituti, nonché con le ditte affidatarie per problemi di carattere generale e per la migliore efficienza del servizio.

**19.3-** Il Centro Intercettazioni Telefoniche (C.I.T.) della Procura di Vibo Valentia è:

- diretto dal Procuratore della Repubblica che ne ha la responsabilità;
- coordinato dal Sostituto Referente per le intercettazioni (Delegato del Procuratore della Repubblica), dott.ssa Eugenia Belmonte, la quale svolge anche le funzioni di *gestore*;
- composto da un responsabile amministrativo, nella persona del direttore amministrativo, dott.ssa Maria Felicetta Crupi, e da un ufficiale di P.G. individuato nel M.llo Cosimo Mingolla, in servizio presso la Sezione di P.G. in sede - aliquota C.C. – il quale collabora con il responsabile amministrativo, sotto la direzione del magistrato coordinatore, nella cura e svolgimento degli adempimenti materiali demandati al neo costituito C.I.T..

**19.4-** L'**archivio delle intercettazioni** è destinato a custodire, con sorveglianza affidata al Procuratore della Repubblica, tutti i verbali e le registrazioni relativi a intercettazioni: è stato istituito con decreto del 20 agosto 2020, con la quale sono state fornite ai Magistrati dell'Ufficio, nonché agli organismi di Polizia giudiziaria, le linee-guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni introdotte dal Decreto Legislativo 29.12.2017, n° 216, successivamente modificate con il Decreto Legge 30.12.2019 n° 161, convertito con modif. nella legge n. 7 del 28 febbraio 2020.



Con il termine *archivio*, si fa riferimento ad un luogo digitale unico per ciascun ufficio di Procura, oltreché ad un luogo fisico, entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni.

Si precisa che, per *Archivio delle intercettazioni*, si deve intendere l'insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione nonché delle registrazioni delle comunicazioni e/o conversazioni oggetto di intercettazione.

Pertanto, l'archivio si compone di:

- *Archivio riservato documentale*, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.
- *Archivio riservato TIAP*, ovvero la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività.
- *Archivio digitale delle intercettazioni*, ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del pubblico ministero (c.d. conferimento).

Le molteplici componenti dell'archivio intercettazioni hanno un unico luogo di fruizione, che è quello della sala ascolto digitale.

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia è stata chiamata ad affrontare problematiche quasi insormontabili derivanti dalla penuria di spazi disponibili, all'interno del Palazzo di Giustizia, per assicurare una sistemazione "dignitosa" ai nuovi Uffici e alle apparecchiature tecniche indispensabili per il funzionamento del nuovo sistema. Le soluzioni adottate, comunicate per tempo ai competenti organismi ed Uffici ministeriali rappresentano, allo stato, soluzioni comunque efficienti.

Presso l'Ufficio Amministrativo Mod. 37 vengono effettuate le operazioni di attivazione, proroga e chiusura delle attività di intercettazione. I locali ove avviene la "masterizzazione" o "duplicazione" dei dati acquisiti e dove sono altresì allocati gli "archivi fisici" per la custodia e la conservazione dei supporti ottici o magnetici contenenti i dati acquisiti, sono ubicati presso l'Ufficio C.I.T..

Con riferimento alle misure atte a garantire la riservatezza dell'archivio digitale, si rappresenta che l'art. 89-*bis*, comma 1°, Disp. att. C.p.p. (modificato dal DL n. 161/2019) dispone che l'archivio digitale, dove sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle



intercettazioni a cui afferiscono, è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Pertanto, il Procuratore della Repubblica ha localizzato l'archivio in un luogo che consente il rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, nonché di vigilare sulle modalità di accesso all'archivio digitale, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili. In ossequio alle prescrizioni imposte dal Garante della *Privacy*, sono state assunte le opportune misure di sicurezza fisica ed informatica.

L'accesso ai locali avviene esclusivamente in modalità protetta, attraverso "accesso biometrico" a rilevamento impronte digitali e tutti i soggetti legittimati sono preventivamente autorizzati dal Responsabile della Sala C.I.T.

Per quel che concerne l'accesso da parte del personale di ditte esterne erogatrici di servizi continuativi (es: *pulizie*), si precisa che l'accesso ai locali di cui sopra è consentito solo ai soggetti previamente identificati ed autorizzati, operando quotidianamente in orari preventivamente concordati e sotto il controllo diretto del personale in servizio presso tali uffici (*Sala C.I. T., Sala server, Ufficio Amministrativo C.I.T.*).

In particolare, è stato previsto che il locale archivio sia *presidiato* da strumenti di video-sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché sia dotato di personale incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi, di un registro informatico sul quale annotare i nominativi delle persone autorizzate e che il locale sia dotato delle necessarie apparecchiature per l'ascolto delle registrazioni.

Come previsto dal secondo comma dell'art. 89-*bis* Disp. att. C.p.p., l'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

## **20.- Le spese per le intercettazioni.**

Allo scopo di utilizzare la migliore tecnica disponibile e, al contempo, di contenere al massimo le spese per l'esecuzione delle operazioni, con provvedimento in data 27.05.2020, la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di fornitura in noleggio di sistemi di intercettazione telefonica, ambientale, localizzazione satellitare, telematica e video, alla quale sono state invitate a



partecipare le ditte che già collaboravano in detta attività, oltre ad altre ditte in grado di offrire i migliori servizi in materia. Ad espletamento della procedura, a seguito di aggiudicazione provvisoria del 21.01.2021, in data 17.03.2021 si è proceduto alla stipula delle convenzioni con le quattro ditte aggiudicatarie: RPC S.p.A., RCS S.p.A., IPS S.p.A. e AREA S.p.A..

## **21. Rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia e con la Procura Distrettuale. Protocollo in materia di misure di prevenzione.**

I rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia e con la Procura Distrettuale saranno improntati alla massima collaborazione, nel reciproco rispetto delle rispettive attribuzioni, tenendo conto della disponibilità - compatibilmente con gli impegni e le percentuali di scopertura dell'organico - da parte dei magistrati di questo Ufficio ad essere applicati in procedimenti inclusi nelle tipologie di reato previste dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., con riferimento a notizie di reato afferenti al territorio di pertinenza del circondario.

I rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia e con la Procura Distrettuale, nelle materie di attribuzione delle stesse (mafia, terrorismo e quant'altro), per quanto riguarda l'instaurazione di collegamenti di indagine ex artt. 371 e 371 bis c.p.p., scambio di atti, dati, informazioni e notizie e riunioni di coordinamento, in relazione a procedimenti connessi o collegati, saranno tenuti personalmente dal Procuratore della Repubblica, che è il referente all'esterno. Si applicano i protocolli di intesa vigenti.

In materia di misure di prevenzione, la legge 17.10.2017, n. 161, ha modificato il d.lgs. n. 159 del 2011. L'art. 17 stabilisce che la legittimazione della proposta da parte del Procuratore della Repubblica non distrettuale sia concorrente con quella del Procuratore Distrettuale, del Questore, del direttore della D.I.A. e del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo "previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto".

## **22.- Gli obiettivi.**

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, pur con tutte le criticità connesse all'esiguità dell'organico rispetto alla quantità e qualità di lavoro richiesto, si è prefissata una serie di obiettivi, da realizzare nel medio e lungo periodo, primo tra tutti quello di diventare una Procura moderna, uniformandosi ai migliori *standard* di efficienza, efficacia e responsabilità, richiesti al primo presidio di legalità.



Per il raggiungimento di questo scopo si rivela imprescindibile la disponibilità di risorse, tanto a livello economico, quanto umano: qualora queste dovessero mancare (già si prefigura, ad esempio, dal prossimo mese di giugno 2021 – in mancanza di trasferimenti di altri colleghi – la contemporanea assenza per astensione di due dei sette magistrati attualmente presenti), l'impegno della Procura potrà essere principalmente rivolto al mantenimento dell'attuale livello di *performance*, al fine di non abbassare la qualità del servizio offerto.

E' piuttosto evidente come le gravi carenze di organico minino fortemente la funzionalità dell'Ufficio, la cui efficienza e piena operatività è assicurata attraverso il grande sacrificio e spirito di abnegazione dei magistrati e del personale amministrativo presenti.

Migliorare l'efficienza operativa, l'efficacia delle prestazioni, l'organizzazione attraverso l'utilizzo capillare di nuove tecnologie, rappresenta il *target* strettamente connesso al piano delle *performance*.

Va segnalato, peraltro, come l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto un impatto notevole sull'Ufficio che, già dai primi mesi del 2020, ha dovuto procedere ad una completa riorganizzazione dei servizi, posto che l'emergenza sanitaria ha imposto un impegno considerevole di tutto il personale, costretto a lavorare alternando periodi di *smart working* a periodi di attività lavorativa in presenza, con modalità nuove che hanno avuto evidenti ripercussioni sulla programmazione delle attività che l'Ufficio aveva previsto di svolgere nel corso dell'anno 2020.

Si è proceduto, quindi, con una forte accelerazione delle attività connesse al processo penale telematico, la cui implementazione la pandemia ha reso necessaria ed indispensabile al fine, oltre che di proiettare l'Amministrazione in un'ottica di digitalizzazione del processo penale - così come avviene da tempo per il processo civile - di limitare al massimo gli accessi negli uffici giudiziari.

Tutto ciò ha, di conseguenza, avuto inevitabili ripercussioni sull'intero Ufficio che ha dovuto, in tempi brevissimi, riadattarsi alle nuove modalità di deposito degli atti e di interlocuzione con gli altri attori della giurisdizione.

Andranno superate anche le notevoli criticità in ordine ai locali e agli spazi assegnati all'Ufficio: gli stessi non rispondono alle esigenze della "struttura", sia con riferimento al rapporto metri quadri/dipendente sia in relazione alla necessità di avere spazi maggiori e più facilmente accessibili per garantire la custodia dei beni affidati al consegnatario e la custodia dei fascicoli di archivio.

Tali obiettivi possono essere raggiunti con:



- L'immediata entrata in vigore delle nuove misure organizzative adottate con il presente progetto organizzativo;
- La creazione dell'Ufficio per la definizione degli affari semplici;
- La creazione dell'Ufficio dedicato alle misure di prevenzione, allo scopo di implementarne l'adozione, adeguando l'azione dell'Ufficio in materia;
- La creazione delle segreterie centralizzate per ogni settore;
- La prosecuzione dell'attività di riordino degli archivi;
- Il completamento dell'attività di dematerializzazione del Registro mod. 1 ASG e smaltimento delle vecchie fatture con liquidazione ai custodi giudiziari;
- Il completamento dell'attività di riordino dell'Ufficio del consegnatario, con la predisposizione di elenchi di beni, sia dotazioni strumentali che arredi, da dichiarare fuori uso allo scopo di svecchiare l'Ufficio dotandolo di strumentazioni nuove ed efficaci;
- L'attivazione del TIAP anche con riguardo alla fase dibattimentale;
- L'attivazione dell'applicativo GIADA in coordinamento con il Tribunale;
- L'attivazione del PPT;
- L'avvio della raccolta digitalizzata degli statini di udienza;
- Il completamento dell'attività di scannerizzazione dei fascicoli Personali dei Magistrati e dei dipendenti;
- L'implementazione della certificazione massiva;
- Il completamento dell'attività di digitalizzazione dei fascicoli di negoziazione assistita e la riorganizzazione degli Affari Civili secondo moduli informatici;
- Il completamento procedura di acquisto di beni strumentali per il potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria attraverso il "Piano Straordinario per la Giustizia in Calabria" finanziato dalla Prefettura di Reggio Calabria;
- La bonifica del Sistema informatico della cognizione penale (SICP) e della *Consolle Penale Statistica Giudiziaria* con l'eliminazione delle false pendenze, previo riscontro con i fascicoli processuali e contestuale elaborazione delle statistiche;
- Il completamento dello scarto degli atti d'archivio con l'eliminazione di fascicoli e carte inutilizzabili;



- L'aggiornamento del registro Mod 42: aggiornamento ed estrapolazione delle statistiche dall'anno 2016 all'anno 2020, previo controllo ed eventuale correzione delle annotazioni dei sequestri sui registri informatici.
- Completamento dell'adeguamento organizzativo del settore delle demolizioni delle opere abusive all'interno dell'Ufficio Esecuzione Penale.

La necessità di dare impulso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di demolizione dei manufatti abusivamente realizzati, ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, con il ripristino dell'assetto urbanistico violato, è alla base del riassetto organizzativo. L'Ufficio di Procura intende procedere all'incremento, nell'ambito del settore delle esecuzioni penali, degli adempimenti relativi alla esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposte dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001, in considerazione del numero di pendenze accumulate negli anni. Stabiliti i criteri di priorità nell'esecuzione delle demolizioni, è apparso necessario ridefinire i criteri organizzativi che presiedono alle scansioni procedurali appropriate allo specifico compito, per rendere efficiente ed efficace l'attività relativa all'esecuzione degli ordini di demolizione, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui la Procura dispone, nonché dell'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio.

- La creazione di un rapporto più immediato ed agevole con gli utenti mediante l'aggiornamento continuo del sito *web* e la creazione di nuovi sistemi di interazione da remoto;
- L'eliminazione dell'arretrato in misura percentuale maggiore rispetto all'abbattimento ottenuto nel corso dell'anno 2020 o, quantomeno, il suo contenimento in limiti fisiologici;
- La riduzione dei tempi di definizione e delle pendenze dei fascicoli penali: l'ufficio si prefigge l'obiettivo fondamentale di una celere definizione dei fascicoli in misura percentuale maggiore rispetto agli ultimi rilevamenti statistici relativi all'anno 2020;
- Il miglioramento dell'impiego delle Sezioni di polizia giudiziaria tramite protocolli investigativi concordati e maggiore sinergia con gli uffici del P.M. e con quelli di P.G. esterni;
- La riduzione delle spese, in generale, e in particolare di quelle per le intercettazioni attraverso un attento monitoraggio dei prezzi.



- L'implementazione della capacità di accedere a forme di finanziamento pubblico, anche comunitario, per l'acquisto di beni e servizi, anche mediante la creazione di un Ufficio specializzato.

### **23. Norma di rinvio.**

In conformità al di posto di cui all'art. 46 della circolare consiliare del 17.11.2017, come modificata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (adottata con delibera del 23 luglio 2020), in tema di: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), collaborazione di un magistrato delegato (art. 15), tutela della genitorialità (art.262), magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 263), tutela della genitorialità e della malattia (art. 264), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 268), referente informatico (art. 205), referente per la formazione (art. 206) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 207 e 208), componente della Struttura tecnica per l'organizzazione (artt. 209, 210), componente dei consigli giudiziari (artt. 211 e 212), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 256-270, escluso l'art. 260).

Si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute:

- a) nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019);
- b) nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018).

§§§

**24.- Il presente provvedimento organizzativo entrerà in vigore a far data dal 10 maggio 2021.**

**Ogni altra disposizione interna precedente, incompatibile con il presente documento, deve intendersi implicitamente abrogata.**

Il presente progetto organizzativo viene nuovamente trasmesso ai Vice Procuratori Onorari, ai Direttori, ai Funzionari ed al Personale amministrativo, nonché ai Responsabili



delle Aliquote Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato della Sezione di Polizia giudiziaria.

Si invii in copia:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Catanzaro, per l'inoltro, con il suo parere, al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro;
- al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia.

Si inserisca nel sito *Web* dell'Ufficio.

**Fanno parte integrante del programma gli uniti allegati:**

1. **Statistiche** secondo i modelli ministeriali e per flussi di lavoro determinati da ricognizione diretta sui Registri;
2. **Pianta organica dei magistrati;**
3. **Pianta organica del personale amministrativo.**

**Si Allega:**

- (1) Verbali delle riunioni del 21.05.2020, 05.11.2020, 30.11.2020; 09.02.2021 e 31.03.2021;
- (2) Verbale dell'Assemblea generale del 28.04.2021.
- (3) Comunicazione della proposta di Progetto organizzativo per il triennio 2020-2022 ai magistrati dell'Ufficio ed al Presidente del Tribunale, con relative attestazioni di ricevuta, anche per via telematica.
- (4) Nota di trasmissione del provvedimento organizzativo definitivo al Presidente del Tribunale.

Vibo Valentia, 28 aprile 2021

Il Procuratore della Repubblica



## INDICE

Paragrafo	Titolo	Pagina
	Considerazioni preliminari	2
	Il Circondario di Vibo Valentia, la densità criminale e la situazione della Procura della Repubblica	6
	IOC – Indice Organizzazioni Criminali presenti sul territorio	7
	Descrizione dell'ufficio e valutazione dei dati statistici - La anomala contrazione delle iscrizioni nel periodo 2014 – 2018	8
	I carichi di lavoro e la comparazione con gli altri uffici del Distretto	9
1	Le fonti normative	13
2	Struttura dell'Ufficio, analisi dei flussi dei procedimenti, produttività, risorse disponibili e stato dei servizi.	15
2.1	Il carico di lavoro	18
2.2	Il settore amministrativo	22
2.2.1	L'organizzazione delle segreterie (rinvio)	23
3	Pianta organica dei magistrati	23
4	Le nuove misure e le modifiche strutturali	24
5	Il Procuratore della Repubblica	27
5.1	Responsabilità	28
5.2	Rappresentanza	28
5.3	Turno posta ed iscrizione delle notizie di reato	28
5.4	Riserva di assegnazione	29
5.5	Co-assegnazione	30
5.6	Assegnazione di procedimenti ex art. 11 c.p.p. o di competenza di altra A.G.	30
5.7	Anonimi (mod. 46)	31
5.8	Fatti non costituenti reato (mod. 45)	31
5.9	Esecuzione penale	31
5.10	Apostille e legalizzazioni	32
5.11	Commissioni rogatorie internazionali	32
5.12	Affari civili. Rapporti con la Procura della Repubblica ed il Tribunale per i Minorenni	32
5.13	Ruoli dei magistrati assenti	33
5.13.1	Affari relativi a procedimenti trattati da magistrati trasferiti	33
5.14	Competenza in materia di misure di prevenzione	33
5.15	Le istanze di sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7 <sup>^</sup> , Legge 23 febbraio 1999, n. 44	34
5.16	L'assenso ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006	34
5.17	Il "Visto"	35
5.18	Spese di particolare impegno finanziario: autorizzazione	36
5.19	Impiego del personale amministrativo e utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie	36
5.20	Riunioni periodiche	36
5.21	Controllo e disciplina dell'attività dei V.P.O.	37



5.22	Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali	37
5.23	Verifica periodica dei carichi di lavoro	37
5.24	Ulteriore attività	38
5.25	I rapporti con gli organi di informazione	38
6	I Sostituti Procuratore della Repubblica e l'assegnazione degli Affari Penali	39
7	Gruppi di lavoro specializzati e assegnazione degli affari	40
7.1	Nuovo assetto dei gruppi specializzati	41
7.2	Gruppi di lavoro specializzati e assegnazione degli affari	42
	<b>GRUPPI SPECIALIZZATI</b>	44
7.3	Composizione dei gruppi	46
7.4	Assegnazioni in deroga	46
7.4.1	Assegnazione per connessione e precedente	46
7.4.2	Assegnazione per stralcio	47
7.4.3	Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio	47
8	Revoca, rinuncia, avocazione	48
8.1	Rinuncia all'assegnazione	49
8.2	Avocazione con specifico riguardo alla previsione dell'art. 407 comma 3-bis c.p.p.: la risoluzione del C.S.M. prot. P 8767/2018 del 18.5.2018	49
9	Misure di Prevenzione	50
10	Magistrato referente per l'innovazione e Ufficio di Coordinamento per l'Informatica e l'Innovazione	51
11	Turno Esterno: durata e modalità di effettuazione	52
11.1	Attività della reperibilità d'urgenza	53
11.2	Criteri di individuazione del magistrato di turno esterno	56
12	Le udienze penali, le impugnazioni ed il controllo sull'esito processuale delle indagini	58
13	Sostituzione del magistrato designato per l'udienza	61
14	Supplenze interne, sostituzioni ed astensioni	62
15	Le misure organizzative per garantire il recupero delle energie lavorative	62
16	L'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. L'articolazione dell' <i>Ufficio Definizione Affari Semplici (U.D.A.S.)</i>	64
16.1	L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica	67
16.2	Criteri generali per la collaborazione dei VPO	68
16.3	Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali e attività delegabile	68
16.4	La partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico	71
16.5	Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.	71
16.6	Collaborazione nella materia della giurisdizione civile e volontaria	72
16.7	Attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a mod. 21 bis	73



16.8	Collaborazione nella materia della giurisdizione civile e volontaria	74
17	L'Ufficio Definizione Affari Semplici (U.D.A.S.)	75
17.1	Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza dell'"Ufficio Definizione Affari Semplici"	82
17.2	Il Coordinatore dell'Ufficio Affari Semplici e i suoi compiti	83
18	Criteri di priorità	84
19	La centralizzazione dei Servizi di intercettazione: l'istituzione del C.I.T. [decreto del 23 luglio 2020] e l'Archivio Digitale delle Intercettazioni [decreto del 20 agosto 2020]	86
19.1	L'ufficio CIT	86
19.2	Magistrato referente per le intercettazioni	86
19.4	L'archivio delle intercettazioni	87
20	Le spese per le intercettazioni	89
21	Rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia e con la Procura Distrettuale. Protocollo in materia di misure di prevenzione	89
22	Gli obiettivi	90
23	Norma di rinvio	93
24	Disposizioni finali	94
	Documentazione allegata con fascicolo a parte	

